

**Comune di
ANDEZENO**
Città Metropolitana di Torino



**VARIANTE
PARZIALE n. 7
AL PRGC**

ai sensi dell'art.17 c.5 della LR 56/1977 e s.m.i.

DOCUMENTO PRELIMINARE

Adozione: DCC n. del

L'ESTENSORE
Arch. Gian Carlo PAGLIA



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Marina PELA'

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Arnaldo BERNARDO

IL SINDACO
Dott. Franco GAI

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**

**-
GIUGNO 2017**

STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA
pianificazione e consulenza urbanistica
Arch. Gian Carlo Paglia - Arch. Maria Luisa Paglia - Arch. Valeria Santoro
Via Per Cuceglio 5, 10011 Agliè (TO) - Via G. Gropello 4, 10138 TORINO
0124/330136 studio@architettipaglia.it studiopaglia@pec.it

A cura di: Arch. Gian Carlo Paglia
con: Arch. Maria Luisa Paglia
Arch. Pian. Samantha Machetto
Arch. Pian. Nicolò Turletti



www.architettipaglia.it



INDICE

1.	PREMESSA	p. 3
2.	INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE	p. 5
3.	TERMINI DI ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI VAS	p. 14
4.	MODIFICHE DELLA VARIANTE – SCHEDE ILLUSTRATIVE	p. 27
5.	VERIFICA DELLA NATURA PARZIALE DELLA VARIANTE	p. 36
6.	VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)	p. 42
7.	VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)	p. 45
8.	VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTC2)	p. 49



APPENDICE

Quadro normativo di riferimento per la redazione della Variante parziale e sintesi degli strumenti di pianificazione sovraordinata (PTR, PPR, PTC2) con riferimento al territorio comunale



1.

PREMessa

Il Comune di Andezeno è dotato di Variante Generale al PRGC approvata con DGR n. 2-8366 del 10/02/2003 e successivamente modificata con le seguenti Varianti Parziali (redatte ai sensi del comma 5, articolo 17 della LR 56/77):

- Variante n. 1 (approvata con DCC n. 32 del 17/12/2003), per l'adeguamento di alcuni parametri edilizi relativi all'attuazione dell'area a destinazione produttiva/artigianale "Di3";
- Variante n. 2 (approvata con DCC n. 2 del 26/03/2004), per la modifica del tracciato viario di servizio interno all'area a destinazione produttiva/artigianale "Di4";
- Variante n. 3 (approvata con DCC n. 10 del 23/05/2005), per l'introduzione di modifiche necessarie ad aggiornare l'impianto normativo di Piano alle definizioni introdotte con l'entrata in vigore del Testo Unico in materia di edilizia (DPR n. 380/2001); contestualmente si provvedeva ad alcune modifiche delle stesse norme relativamente all'attuazione delle previsioni viarie del PRGC e alla specificazione della prevalenza delle indicazioni di carattere idrogeologico sulle altre indicazioni di Piano;
- Variante n. 5 (approvata con DCC n. 3/2014 del 22/01/2014), per l'individuazione di aree a parcheggio e viabilità interna a servizio dell'area residenziale "C1" e di un'area a servizi e viabilità a servizio dell'area residenziale "B2";
- Variante n. 6 (approvata con DCC n. 27 del 28/12/2016), per il mutamento della destinazione urbanistica (da "servizi" a "residenziale") dell'immobile comunale di Via Roma 59, in vista di una sua cessione all'aggiudicatario dei lavori di riedificazione della scuola elementare "A. Coppi" in Piazza Italia, a parziale pagamento del corrispettivo del contratto (ai sensi dell'art. 53, c. 6 del D.Lgs 163/2006).


Il PRG è stato inoltre oggetto di alcune modifiche introdotte ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della LR 56/77.

L'Amministrazione Comunale intende predisporre un'ulteriore Variante Parziale, la n. 7, volta a migliorare l'operatività del vigente strumento urbanistico generale, sulla base di alcune esigenze di modifica, cartografiche e normative, emerse in questo periodo di validità del Piano.

Nello specifico, i contenuti della Variante si possono riassumere come segue:

- modifica 1 ►** Ampliamento dell'area per servizi sportivi in Strada della Faiteria;
- modifica 2 ►** Riclassificazione di porzione di aree per servizi industriali in area produttiva;
- modifica 3 ►** Modifiche varie alle Norme di Attuazione.

In figura sono evidenziati gli ambiti oggetto delle modifiche **1** e **2**.



Nel prosieguo della relazione verranno dettagliatamente illustrati i termini di esclusione dal processo di VAS e i presupposti e i contenuti delle singole modifiche di Variante. Verrà inoltre dimostrata la conformità ai disposti dell'art. 17, c. 5 della LR 56/77, oltre che la compatibilità con la pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda le verifiche relative all'**idoneità idraulico-geologica** e alla **compatibilità con il Piano Comunale di Classificazione Acustica**, si rimanda agli appositi elaborati tecnici, costituenti parte integrante della Variante.

2.

INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE

Il Comune di Andezeno (1.984 abitanti al 01/01/2016¹) è situato circa 18 km a Est di Torino, al confine orientale della provincia, e si estende su una superficie di 748,7 ha. Interamente classificato come “di collina” e caratterizzato dalla presenza di numerosi corsi d’acqua, confina a Nord con Montaldo Torinese, a Est con Marentino e Arignano, a Sud e a Ovest con Chieri.

Di seguito si esamina l’assetto territoriale comunale sotto diversi aspetti. In ogni paragrafo vengono allegate rappresentazioni tematiche sulle quali è riportata la localizzazione delle aree oggetto di modifica cartografica (con il simbolo ).

SISTEMA INSEDIATIVO

Il sistema insediativo andezenese è costituito dal Capoluogo (localizzato in posizione baricentrica rispetto all’intero territorio) e dalle frazioni Faiteria, Ramea, Sant’Anna e Regione Fruttera.

Compreso nell’ambito del Chierese, il Comune non è inserito negli elenchi attraverso i quali il PTC2 definisce la struttura gerarchica di base del sistema insediativo provinciale. Non è inoltre compreso tra quelli individuati come centri con consistente fabbisogno abitativo sociale (Comuni che hanno 100 o più famiglie in fabbisogno abitativo sociale e un indice di fabbisogno abitativo ponderato sulle famiglie superiore al 4%).

L’Osservatorio dei Beni Culturali della Provincia di Torino non assegna al Centro Storico un ruolo specifico nell’ambito della scala gerarchica di cui all’articolo 20 del PTC2, ma individua comunque sul territorio comunale alcuni beni vincolati dalla Soprintendenza (3) o di rilevanza storico-culturale (1), che risultano segnalati sulla cartografia provinciale (tavola 3.2 del PTC2) come “Poli della religiosità” (la Chiesa Parrocchiale di San Giorgio Martire, risalente al secolo XVII, e la Cappella del Cimitero dedicata a San Giorgio, datata al secolo XII) o come “Beni architettonici di interesse storico-culturale”: l’Asilo infantile (ospitato in un edificio risalente al XV secolo) e la Cascina del Tario (localizzata in prossimità del confine Sud-occidentale).

¹ <http://demo.istat.it/pop2015/index.html>


SISTEMA DELLA VIABILITÀ

Il territorio comunale è attraversato dalle seguenti infrastrutture stradali di rilevanza sovracomunale:

- SP119 di Moriondo (per un tratto pari a 3,17 km);
- SP122 di Chieri (per un tratto pari a 2,71 km);
- SP98 di Marentino (per un tratto pari a 0,69 km).

Il Comune è inoltre interessato dal tracciato del Corridoio Sistema Autostradale Tangenziale Torinese e dal progetto di viabilità 186 (“variante di Andezeno” – collegamento alla Tangenziale Est) di cui alla tavola 4.3 del PTC2.

Non sono presenti linee ferroviarie.




QUADRO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Il PRGC di Andezeno è stato adeguato al PAI in occasione della Variante Generale del 2003. Nella figura che segue è riportata la Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio.

Dell'intera superficie comunale, 442,6 ha presentano pendenze inferiori al 5%, 294 ha hanno pendenze comprese tra il 5% e il 25%, 12 ha registrano pendenze superiori al 25%. A questo proposito, 28,1 ha risultano caratterizzati da frane areali.

Inoltre, 339,5 ha di territorio (pari al 45,3% del totale) sono inseriti in fascia C e 264,6 ha (35,3%) sono interessati da aree inondabili con tempi di ritorno compresi tra 25 e 50 anni.




Allegato tecnico "b.4. Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" del PRG del Comune di Andezeno.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Il Comune di Andezeno è dotato di Piano di Classificazione Acustica, approvato con DCC n.23 del 22/04/2009. Il territorio risulta così suddiviso:


- classe I: l'area cimiteriale, il centro storico, il palazzo comunale, le strutture scolastiche;
- classe II: il tessuto residenziale compatto, la fascia cuscinetto tra il cimitero e il territorio agricolo circostante;
- classe III: le aree agricole e i tessuti di più recente formazione o maggiormente dispersi;
- classe IV: l'area per attività ludiche (in progetto), la fascia cuscinetto tra l'area industriale e il territorio agricolo circostante;
- classe V: attività produttive nell'area industriale di Via Chieri;
- classe VI: il "nocciolo" della suddetta area industriale.



"Tavola n.3. Zonizzazione acustica del territorio comunale" della Classificazione Acustica del territorio di Andezeno.

CAPACITÀ D'USO DEI SUOLI²

Per quanto attiene la potenzialità agricola dei suoli, 427,2 ha, pari al 57% dell'estensione comunale, ricadono in II classe ("Suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie"); il restante territorio è ricompreso in classe III ("Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie").



Rappresentazione della capacità d'uso dei suoli (Regione Piemonte, scala 1:250.000).


²La cartografia in scala 1:50.000 è consultabile on-line sul sito web della Regione Piemonte – Agricoltura e sviluppo rurale,
http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_50/carta_suoli/gedeone.do

SISTEMA DEI VINCOLI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI

Il territorio andezenese non ospita alcun sito individuato ai sensi della Direttiva 92/43 CEE "HABITAT", né risulta interessato da Aree protette; è tuttavia inserito per intero in un ambito individuato dalla Regione per un apposito Piano Paesaggistico della collina torinese (ad oggi mai elaborato). Presenta inoltre 13 ha (1,7% della superficie complessiva) classificati come "area boscata" e quindi tutelata ai sensi del D.Lgs 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i. (art.142, lett.g) ed è attraversato dalle seguenti acque pubbliche, vincolate ex art.142, lett.c):

- Rio Bussetto;
- Canale di San Rocco e di Montaldo e Rio di Monte Rosso;
- Rio di Anevagne e di Baldissero;
- Rio Santena, Rio Movano, Lago di Arignano e Rio Carmera.

Sono presenti anche degli usi civici (lett.h).



Rappresentazione dei vincoli paesaggistici (dal Piano Paesaggistico Regionale) (non sono cartografati i terreni soggetti a uso civico).

FUNZIONALITÀ ECOLOGICA DEL TERRITORIO³

Valori ecologico-ambientali di rilievo si riscontrano in corrispondenza delle piccole aree boscate localizzate in prossimità del margine orientale del centro abitato. I tessuti edificati e il restante territorio libero si manifestano invece scarsamente dotati in termini di connettività ecologica e biodiversità.





Rappresentazione degli elementi della rete ecologica locale (ARPA Piemonte).

Rappresentazione della biodisponibilità potenziale dei mammiferi (ARPA Piemonte).




³ Le cartografie tematiche sono consultabili sul sito web dell'ARPA Piemonte – Geoportale, <http://webgis.arpa.piemonte.it/flxview/GeoViewerArpa/>



Rappresentazione della connettività ecologica (ARPA Piemonte).

RISCHIO INDUSTRIALE⁴

Il Comune di Andezeno non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate “a rischio di incidente rilevante” o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività Seveso ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010).



Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante nella Provincia di Torino.

⁴ Tale situazione è verificabile sul sito web della Regione Piemonte – SIAR, <http://www.regione.piemonte.it/ambiente/siar/registro.htm> (aggiornamento: 31/03/2017).

3.

TERMINI DI ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI VAS

Le LLRR 3/2013 e 17/2013 di modifica della LR 56/1977 hanno introdotto il principio dell'integrazione/coordinamento della Valutazione Ambientale Strategica con la pianificazione urbanistica, recependo gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia, emanati con DGR n. 12-8931 del 9/06/2008. Le Varianti Parziali, redatte ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, c. 5 della LUR, sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

L'Amministrazione di Andezeno ha predisposto un "Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS" relativo a una serie di modifiche (incluse quelle in esame) che è intenzionata ad apportare al PRG nel breve periodo. Tale documento è stato trasmesso con PEC in data 21/12/2015 ai soggetti competenti in materia ambientale, per la prevista fase di consultazione.

In seguito all'acquisizione dei pareri formulati dai succitati Enti, in data 11/02/2016 l'**Organo Tecnico** per la valutazione ambientale del Comune ha espresso il proprio **parere di esclusione dalla procedura di VAS** e, contestualmente, ha sottolineato la necessità che le misure di sostenibilità ambientale indicate nel Documento di screening e richiamate dagli Enti consultati vengano recepite nelle successive Varianti Parziali di PRG.

La Variante n. 7 provvede pertanto a integrare la presente relazione illustrativa e l'apparato normativo di riferimento con le disposizioni ambientali prescritte dall'Organo Tecnico Comunale in merito alle specifiche modifiche.

Nelle pagine seguenti si riportano i testi integrali di:

• **Contributi forniti dagli Enti consultati in fase di Screening:**

- Città Metropolitana di Torino (nota prot. n. 6483/2016/LB8 del 20/01/2016);
- ASL TO5 (nota prot. n. 2909 del 21/01/2016);
- ARPA Piemonte (nota prot. n. 5312 del 25/01/2016);

• **Parere dell'Organo Tecnico Comunale** (nota prot. n. 865 del 22/02/2016).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



Protocollo n. 06483/2016/LB8-Tit.: 10.4.2
Il n. di protocollo deve essere citato nella risposta

Torino, 20 Gennaio 2016

Comune di Andezeno
P.zza Italia n 3
10020 Andezeno

e p.c

Città Metropolitana di Torino
Servizio Pianificazione Territoriale Generale
e Co-pianificazione Urbanistica

OGGETTO: Variante parziale al PRGC del comune di Andezeno
Parere sulla relazione di Verifica di assoggettabilità a VAS

Contenuti della Variante

La variante prevede:

- riclassificazione di un'area a servizi in area residenziale, al fine di realizzare la scuola elementare;
- riorganizzazione progettuale delle aree di completamento residenziale "C6", "C7" e "C8" soggetto a PEC dal piano vigente;
- ampliamento dell'area a servizi pubblici del campo sportivo di Strada della Faiteria per realizzare un parcheggio;
- stralcio di una porzione di area a servizi all'interno della zona industriale di Via Chieri e riclassificazione in area produttiva;
- attribuzione di destinazione commerciale al dettaglio in un'area produttiva.

Parere

- Considerato che la Città Metropolitana di Torino partecipa alla procedura di VAS quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA) secondo la DGR n. 12-8931 del 09/06/2008 "D.Lgs. 152/2006 e smi - Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi",
- visto che le eventuali osservazioni e/o valutazioni in merito alla compatibilità con il PTC2 saranno oggetto di successivo provvedimento da parte del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Co-pianificazione Urbanistica di questo Ente;
- esaminato il documento tecnico di verifica di assoggettabilità, agli atti di questo servizio,
- ferma restando la competenza Comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS;

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279
pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

pag. 1/3



- fatta salva la conformità dell'intervento con il PRGC vigente ed in particolare la compatibilità dell'intervento con l'assetto idrogeologico del territorio interessato.

Sulla base di quanto indicato nella relazione di verifica e a seguito dell'istruttoria si ritiene che gli interventi previsti non determinino ricadute ambientali significative a livello territoriale e che pertanto, in riferimento ai criteri individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008, **la variante in oggetto non produca effetti significativi sull'ambiente e non debba pertanto essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006 e smi.**

Al fine di perseguire un buon livello di sostenibilità territoriale ed ambientale delle scelte urbanistiche e delle azioni previste, e considerato che tale variante prevede l'attuazione di insediamenti su aree attualmente agricole, si ritiene necessario che, in sede di perfezionamento della variante, con la redazione del progetto preliminare, **vengano approfonditi gli interventi di mitigazione e compensazione ai sensi degli artt. 13 e 47 delle NdA del PTC2.**

Compensazioni ambientali

La relazione di verifica riporta le opere di compensazione al cap. 5 "Principali contenuti della variante e misure di sostenibilità ambientale" e a pag. 52 "Compensazione del consumo di suolo"; in particolare considerato il consumo di suolo si chiede di dettagliare i seguenti interventi:

- nel varco presente tra l'area industriale sulla Sp 122 e l'abitato di Andezeno risulta interessante mantenere e incrementare la valenza ecologica dei corsi d'acqua: Gora del Tario e del Rio Canarone con interventi di ripristino della vegetazione ripariale, a ulteriore incremento della naturalità e reticolarità del territorio;
- in prossimità degli ambiti "C6", "C7" e "C8" si reputa importante da un punto di vista di connettività ecologica individuare il Rio Bussetto quale elemento della rete locale e si suggerisce di implementarne la naturalità, al fine anche di migliorare la rete a livello di area vasta.

Per approfondire tali aspetti sulle compensazioni si consiglia di contattare il Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica e Aree Protette, Vigilanza Ambientale di questo Ente, in modo da programmare degli interventi in linea con il progetto di rete ecologica LGRE e secondo le indicazioni delle Linee Guida per le Mitigazioni e Compensazioni (LGMC) scaricabili dal sito

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/parchi-aree-protette/rete-ecologica>

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
 corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279
 pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it.
www.cittametropolitana.torino.it

pag. 2/3



Connessioni ecologiche



Tali misure di compensazione ambientale per la sostenibilità della variante dovranno essere concordate e quantificate nella successiva fase (es. strumento urbanistico esecutivo PEC) e dovranno divenire oggetto di accordo tra le parti.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola MOLINA
- sottoscritto con firma digitale -

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279
pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

pag. 3/3

ASL TO5**A.S.L. TO5**

Azienda Sanitaria Locale di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino
Sede Legale – Piazza Silvio Pellico, 1 – 10023 Chieri (To) – tel. 011 94291 – C.F. e P.I. 06827170017

Prot. n° 2808

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 S.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA
 Sede Distrettuale di Nichelino
 via San Francesco d'Assisi 35 10042 NICHELINO
 tel. 011.6806.873 fax 011.0589876
 e-mail: sisp.nichelino@aslto5.piemonte.it
 sito internet: www.aslto5.piemonte.it

Nichelino, 21/12/2015

Al **Responsabile**
 Edilizia e Urbanistica.
 Comune di
10020 Andezeno (TO)

PEC: comune.andezeno.to@legalmail.it

p.c. **A.R.P.A.**
 v. Pio VII , n. 9 – Torino

PEC: protocollo@pec.arpa.piemonte.it

Oggetto: Varianti parziali al PRGC - Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. –
 Parere igienico-sanitario - Vs. rif. prot. 0006399 del 21/12/2015

Presa visione della documentazione a noi pervenuta e verificata in loco (sopralluogo del 20/01/2016) la situazione attuale, pur consapevoli dei dettati del PRGC vigente, si esprimono di seguito alcune perplessità, che riportiamo per singola area di intervento.

Ridefinizione dei PEC aree "C6", "C7" e "C8"

L'area interessata dai PEC ha un'estensione notevole, non specificata nel documento di verifica, soprattutto rispetto alle dimensioni del centro abitato attuale. Pur se consentito dal PRGC, l'intervento residenziale previsto rappresenta un importante consumo di suolo libero (a livello nazionale la provincia di Torino ha accusato, nel 2012, un incremento del consumo secondo solo alla provincia di Roma. Fonte ISPRA). Sul lungo periodo questo rappresenta un rischio - di natura inevitabilmente cumulativa - sulla salute umana sia in termini di inquinamento delle acque, a causa dell'impermeabilizzazione indotta, sia in termini di salute mentale per la riduzione di spazi ampi e verdi¹.

Contrariamente a quanto espresso a pag. 56 della relazione, l'intervento sembra proprio rientrare in un quadro di *sprawling* (l'invasione progressiva del contesto naturale/agricolo da parte di nuovo edificato). Dal punto di vista sanitario, la ricerca internazionale ci pone in guardia contro questo fenomeno per le potenziali ricadute sulla salute umana negli anni a venire: lo *sprawling* ha indotto, in contesti analoghi, una maggiore dipendenza dall'autovettura anche per funzioni ordinarie (lavoro, acquisti, etc.), riducendo la propensione all'attività fisica dei residenti², aumentando l'inquinamento atmosferico³ e la frequenza di incidenti stradali⁴; è probabile che esso influenzi anche il

¹ Lee, A., & Maheswaran, R. (2010). *The health benefits of urban green spaces: a review of the evidence*. *Journal of Public Health*, 33 (2), p. 212–222.

² Ewing, R., Meakins, G., & Hamidi, S. (2014). *Relationship between urban sprawl and physical activity, obesity, and morbidity – Update and refinement*. *Health & Place*, 26, p. 118–26

³ Stone B Jr. *Urban sprawl and air quality in large US cities*. *J Environ Manage*. 2008 Mar;86(4):688-98.

⁴ Mohamed R, Van Hofe R, Mazumder S, et al. (2014). *Jurisdictional spillover effects of sprawl on injuries and fatalities*. *Accid Anal Prev*, 72C, p. 9-16.

riscaldamento delle aree peri-urbane con i possibili danni cardiovascolari, più frequenti nell'anziano fragile, già noti per le aree urbane⁵.

Il Comune, inoltre, risulta avere un surplus di abitazioni pari al 20% del patrimonio abitativo (PTCP 2 della Città Metropolitana).

Riclassificazione di area a servizi in area residenziale

Non si rilevano elementi di criticità.

Ampliamento area a servizi sportivi

Il consumo di terreno attualmente a prato per la costruzione del parcheggio rappresenterebbe una fonte di inquinamento delle acque di scolo e dei terreni circostanti qualora non fosse realizzato con una pavimentazione drenante autobloccante, ma il documento non riporta questi dettagli.

Riclassificazione di porzione di area a servizi in area produttiva (area "d16"):

La classificazione acustica dell'area evidenzia alcuni accostamenti critici per la salute umana anche se compatibili con la zonizzazione riportata (in particolare sono a rischio gli edifici residenziali su via del Tario e la comunità di accoglienza nella cascina omonima). La riconversione dell'area d16 dovrebbe dunque rispettare i limiti previsti con la maggiore cautela possibile.

Attribuzione di destinazione commerciale al dettaglio in area produttiva

La scelta dell'amministrazione pare discutibile perché prevede la commistione di industriale e commerciale al minuto. Il documento non esplicita la tipologia di attività produttive che rientrerebbero in questo quadro. L'attività commerciale al minuto in tali zone comporta l'esposizione di un gran numero di soggetti in transito al rischio di incidente: non si tratta certo del cosiddetto "rischio di incidente rilevante", ma di un rischio comunque potenzialmente presente e non descritto né attualmente quantificabile.

Si richiede pertanto:

1. Quale sia la superficie delle aree C6, C7, C8 e una stima degli abitanti insediabili in futuro
2. Quali le tecniche di pavimentazione imposte per l'area a parcheggio
3. Le caratteristiche delle produzioni industriali in prossimità delle quali sarebbero installabili i servizi di natura commerciale al minuto

Si ritiene, comunque, che la variante parziale sia meritevole di una Valutazione Ambientale Strategica, ponendo particolare attenzione agli aspetti di salute cui si è sopra fatto cenno.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico della Prevenzione
S.C. Igiene e Sanità Pubblica
Dr. Luciano Tagliaferro



Il Dirigente Medico
S. C. Igiene e Sanità Pubblica
Dr.ssa Elena Gelormino

⁵ Stone B, Hess JJ, Frumkin H. Urban form and extreme heat events: are sprawling cities more vulnerable to climate change than compact cities? *Environ Health Perspect*. 2010 Oct;118(10):1425-8.

ARPA PIEMONTEProt. n. 5312Fascicolo Workflow B.B2.04-000007-2016
Pratica n° AP-01/06 8-2016

Torino, 25/01/2016

TRASMESSA MEDIANTE P.E.C.

Al Comune di
Andezeno
Piazza Italia, 3**10020 ANDEZENO**

andezeno@cert.ruparpiemonte.it

Vs. riferimento del 21/12/2015, prot. ARPA n. 105458 del 22/12/2015

OGGETTO: Varianti al P.R.G.C. del Comune di Andezeno – Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex D.G.R.
9 giugno 2008- n.12-8931. Invio parere.

La valutazione del contenuto del Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS, allegata alle Varianti al vigente PRGC e la sua verifica sulla base dei criteri presenti nell'Allegato I del D.Lgs. 4/08, consente a questo Ente di esprimersi in merito alla **non assoggettabilità** alla VAS delle Varianti al P.R.G.C. del Comune di Andezeno, stante la limitata significatività degli effetti ambientali connessi.

Si ribadisce la necessità che le Norme di Attuazione rispecchino pienamente e nel dettaglio i criteri progettuali, le compensazioni proposte e le condizioni di sostenibilità delle azioni progettuali contenute nel Documento Tecnico. Le Norme di attuazione pertanto dovranno garantire al meglio la compatibilità territoriale e ambientale delle scelte progettuali e saranno indispensabili anche per identificare i criteri di base del monitoraggio che dovrà permettere di valutare la rispondenza delle azioni agli obiettivi e tenere sotto controllo gli impatti ambientali derivanti dall'attuazione delle azioni, al fine di poter apportare le necessarie misure correttive nel corso dell'attuazione.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dell'Attività di Produzione
Dott. Carlo Bussi

GC/gc

ARPA Piemonte
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - Struttura Semplice Produzione
Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680.... – fax 011-1968.....
P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

PARERE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE PER LA VAS

COMUNE DI ANDEZENO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

prot. n. 0000865 / 0 del 22/02/2016
Titolo VI Pianificazione e gestione del territorio
Cat.
Fase.

ORGANO TECNICO COMUNALE
(ART. 7, DELLA LEGGE REGIONALE 14.12.1998, N.40 E S.M.I.)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE
N.1 DEL 11.02.2016

*Oggetto: Varianti Parziali al PRGC (art.17, c.5 LR 56/1977 e s.m.i.)
Verifica di Assoggettabilità a VAS (art.12 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)
PARERE TECNICO DI NON ASSOGGETTABILITÀ*

L'Anno Duemilasedici il giorno undici del mese di Febbraio alle ore 15,15 nella sede comunale, si è riunito l'Organo Tecnico Comunale nominato con Delibera della G.C. n.66 del 05.08.2009 modificata con D.G.C. n.70 del 21.09.2009 e con D.G.C. n.27 del 23.09.2013, ulteriormente modificato con D.G.C. n.61/2015 per esprimere il parere di competenza in merito all'oggetto,

Sono presenti :

- 1) PRESIDENTE - Geom. Marina PELA' – Responsabile del Servizio Edilizia e Urbanistica dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- 2) COMPONENTE - Arch. Maria Grazia LANNOCCA – Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- 3) COMPONENTE - Ing. Carlo MAROCCO – Vice PRESIDENTE della Commissione Edilizia;

Si da atto che il Segretario Comunale è assente. Il presente verbale viene redatto dal presidente Geom. Marina Pelà Responsabile del Servizio Edilizia e Urbanistica dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente punto all'ordine del giorno:

PREMESSO CHE

- il Comune di Andezeno è dotato di Variante Generale al PRGC approvata con DGR n.2-8366 del 10/02/2003 e successivamente modificata con le seguenti Varianti Parziali (redatte ai sensi dell'art.17, c.5 della LR 56/77):
 - Variante n.1, approvata con DCC n.32 del 17/12/2003,
 - Variante n.2, approvata con DCC n.2 del 26/03/2004,
 - Variante n.3, approvata con DCC n.10 del 23/05/2005,
 - Variante n.4, adottata con DCC n.12 del 23/05/2005,

SEDE MUNICIPALE p.za Italia 3, cap. 10020 Sito internet www.comune.andezeno.to.it
tel. Uffici Amministrativi 011-9434.204, Ufficio Tecnico 011-9434.251 - fax: 011-9434.466



COMUNE DI ANDEZENO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

- Variante n.5, approvata con DCC n.3/2014 del 22/01/2014,
e con le seguenti modifiche (introdotte ai sensi dell'art.17, c.12 della LR 56/77):
 - DCC n.7 del 28/04/2005,
 - DCC n.13 del 23/05/2005,
 - DCC n.31 del 21/12/2015.
- l'Amministrazione Comunale intende apportare ulteriori modifiche al PRG attraverso la predisposizione di alcune Varianti Parziali, finalizzate:
 - al mutamento della destinazione urbanistica, da servizi pubblici a residenziale, dell'immobile di proprietà comunale di Via Roma 59, al fine di valorizzarlo e poterlo così cedere all'aggiudicatario dei lavori di riedificazione della scuola elementare "A. Coppi" in Piazza Italia, a parziale pagamento del corrispettivo del contratto ai sensi dell'art.53, c.6 del D.Lgs 163/2006;
 - alla riorganizzazione progettuale delle aree di completamento residenziale "C6", "C7" e "C8" soggetto a PEC, al fine di pervenire a una loro migliore attuazione, con particolare riguardo al contenimento degli impatti infrastrutturali;
 - all'ampliamento dell'area a servizi pubblici del campo sportivo di Strada della Faiteria;
 - allo stralcio di una porzione di area a servizi all'interno della zona industriale di Via Chieri, non più funzionale alle esigenze delle aziende insediate e della collettività;
 - all'introduzione, a livello normativo, nel medesimo comparto industriale, della destinazione d'uso commerciale al dettaglio in sede fissa, limitatamente alle superfici di vicinato (< 150 mq).
- il D.Lgs 152/2006 "Codice dell'ambiente" e s.m.i. dispone che siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (fase di *screening* del procedimento di VAS) i piani e i programmi concernenti la pianificazione territoriale che determinano l'uso di piccole aree a livello locale (art.6 c.3, art.12).
- l'art.3 bis della LR 56/1977 come modificata dalle LLRR 3/2013 e 17/2013 disciplina l'integrazione della Valutazione Ambientale Strategica con la pianificazione urbanistica e all'art.17, c.8 dispone che le Varianti Parziali ai PRG siano sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità a VAS.
- con riferimento ai disposti dell'art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dell'art.3bis della LR 56/1977 e s.m.i. e della DGR n.12-8931 del 9/06/2008, il Sindaco di Andezeno ha trasmesso, con Posta Elettronica Certificata in data 21/12/2015, il "Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS" (fase di *screening*), per la prevista fase di consultazione, ai seguenti Soggetti competenti in materia ambientale:
 - Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali;
 - ARPA Piemonte – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento di Torino;
 - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino;
 - ASL TO5 – Azienda Sanitaria Locale di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - SMAT S.p.A. – Società Metropolitana Acque Torino;
 - CCS – Consorzio Chierese per i Servizi;
 - Comune di Arignano;

SEDE MUNICIPALE p.za Italia 3, cap. 10020 Sito internet www.comune.andezeno.to.it
tel. Uffici Amministrativi 011-9434.204, Ufficio Tecnico 011-9434.251 - fax: 011-9434.466



COMUNE DI ANDEZENO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

- Comune di Chieri;
- Comune di Marentino;
- Comune di Montaldo Torinese.

CONSIDERATO CHE

- è trascorso il termine entro il quale i soggetti e i Comuni in elenco avrebbero potuto esprimere parere ambientale (trenta giorni dalla trasmissione del “Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS”).
- la **Città Metropolitana di Torino**, con nota prot. n.6483/2016/LB8 del 20/01/2016, ha espresso parere di *non assoggettabilità della Variante alla VAS*. Al fine di perseguire un buon livello di sostenibilità territoriale ed ambientale delle scelte urbanistiche e delle azioni previste, l’Ente ritiene necessario che, con la redazione del progetto preliminare della Variante, vengano approfondite le azioni di mitigazione e compensazione ai sensi degli artt.13 e 47 del PTC2, in particolare dettagliando gli interventi:
 - nel varco presente tra l’area industriale sulla SP122 e l’abitato di Andezeno, dove risulta interessante mantenere e implementare la valenza ecologica dei corsi d’acqua con operazioni di ripristino della vegetazione ripariale, a ulteriore incremento della naturalità e reticolarità del territorio;
 - in prossimità degli ambiti “C6”, “C7” e “C8”, dove si reputa importante individuare il Rio Bussetto quale elemento della rete ecologica locale e implementarne la naturalità, anche al fine di migliorare la connettività a livello di area vasta.
Tali misure di compensazione ambientale dovranno essere concordate e quantificate nella successiva fase e dovranno divenire oggetto di accordo tra le parti.
- **PASL TO5**, con nota prot. n.2909 del 21/01/2016, ha espresso parere di *assoggettabilità della Variante alla VAS*, elencando le seguenti perplessità:
 - **ridefinizione dei PEC aree “C6”, “C7” e “C8”**: l’area ha un’estensione notevole e l’intervento residenziale previsto, pur se consentito dal PRGC, rappresenta un importante consumo di suolo libero, che sul lungo periodo costituisce un rischio sulla salute umana (inquinamento delle acque, salute mentale). Inoltre, risulta che il Comune abbia un surplus di abitazioni pari al 20% del patrimonio abitativo (fonte PTC2);
 - **ampliamento area a servizi sportivi**: il consumo di terreno attualmente a prato per la costruzione del parcheggio rappresenterebbe una fonte di inquinamento delle acque di scolo e dei terreni circostanti qualora non fosse realizzato con una pavimentazione drenante autobloccante;
 - **riclassificazione di porzione di area a servizi in area produttiva**: la classificazione acustica dell’area evidenzia alcuni accostamenti critici per la salute umana, anche se compatibili con il PCA. La riconversione dovrebbe rispettare i limiti previsti con la maggior cautela possibile;
 - **attribuzione di destinazione commerciale al dettaglio in area produttiva**: la commistione delle destinazioni industriale e commerciale al minuto comporta l’esposizione di un gran numero di soggetti in transito al rischio di incidente;
e richiedendo le seguenti precisazioni:
 - **superficie delle aree “C6”, “C7” e “C8” e stima degli abitanti insediabili;**
 - **tecniche di pavimentazione imposte per l’area a parcheggio dei campi sportivi;**
 - **caratteristiche delle attività produttive nell’area industriale.**



COMUNE DI ANDEZENO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

- **l'ARPA Piemonte**, con nota prot. n.5312 del 25/01/2016, ha espresso parere di *non assoggettabilità della Variante alla VAS*, ribadendo unicamente “*la necessità che le NdA rispecchino pienamente e nel dettaglio i criteri progettuali, le compensazioni proposte e le condizioni di sostenibilità delle azioni progettuali contenute nel Documento Tecnico*”.
- **Tutti gli altri Enti interpellati non hanno dato risposta.**

VALUTATO CHE

- in merito ai rilievi della **Città Metropolitana di Torino**, si argomenta quanto segue:
 - come esplicitato alle pagg.52-53-54 del Documento di verifica, a compensazione del consumo di suolo preventivo, la Variante provvederà alla qualificazione ambientale del percorso ciclopedinale a lato della SP122 tramite “*la posa di apparati vegetali idonei alla creazione di corridoi ecologici [...] trasversali verso le zone agricole, sfruttando la presenza dei varchi tra l’edificato, nonché della Gora del Tario e del Rio Canarone, che costeggiano/ attraversano Via Chieri e che potrebbero essere oggetto di interventi di ripristino della vegetazione ripariale, a ulteriore incremento della naturalità e reticolarità del territorio andezense*”. È dunque già ampiamente riconosciuta l’importanza del varco ambientale tra l’area industriale e il concentrico di Andezeno, motivo per cui gli interventi di compensazione saranno attentamente disciplinati al fine dell’aumento della sua valenza ecologica;
 - come esplicitato alle pagg.10-11 del suddetto documento, obiettivi della ridefinizione dei PEC nelle aree “C6”, “C7” e “C8” sono “*diminuire le pressioni antropiche sul Rio Bussetto, favorendo, per il nuovo tracciato viario, la sistemazione della preesistente Strada Vicinale di Calliano (senza quindi prevedere attraversamenti sul corso d’acqua) e ridistribuendo gran parte delle superfici pubbliche a verde e parco lungo le sponde, [...] in maniera da creare un parco urbano di significative dimensioni ed elevata fruibilità, che contribuisca alla implementazione della naturalità del rio e del suo ruolo ecologico-ambientale*”, nonché “*mantenere e incrementare la connettività ambientale con il territorio libero, ai fini di una generale funzionalità ecologica reticolare dei bordi urbani*”. Si evince pertanto la valenza ecologico-ambientale attribuita al corso d’acqua, che sarà ampiamente valorizzata nell’ambito della Variante.
- in merito ai rilievi dell’ASL TO5, si argomenta quanto segue:
 - ridefinizione dei PEC aree “C6”, “C7” e “C8”: tali aree, che misurano circa 57.000 mq (“C6”-“C7”) e circa 24.000 mq (“C8”), rappresentano gli unici ambiti di progetto residenziale rimasti inattuati, a causa di criticità insite nella proposta originaria di PRG (elevata frammentazione particolare, discrepanze tra perimetro dei PEC e confini delle proprietà fondiarie, impatti sugli elementi naturali inclusi dal PRG nell’ambito). Nell’ultimo anno, però, l’Amministrazione e i proprietari sono pervenuti ad un disegno urbanistico maggiormente aderente all’assetto del territorio, che consente di diminuire le pressioni antropiche sul Rio Bussetto, il quale viene anzi protetto da “aggressioni antropiche” e rafforzato nella sua naturalità e funzionalità ecologica. Il tutto si riflette in un beneficio per l’intera collettività, che può giovare di un ampio spazio verde di libera fruizione per sport e svago.
Gli abitanti insediabili nelle tre aree resteranno inalterati rispetto al PRG vigente (114 nel “C6”-“C7”, 43 nel “C8”).



COMUNE DI ANDEZENO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

In merito al surplus di abitazioni riportato nel PTC2, il dato segnalato non è corretto , in quanto la percentuale resa risulta essere il 10%. Inoltre è necessario segnalare che tale dato ricomprende molte abitazioni che in realtà sono “seconde case”, quindi non utilizzabili per l’insediamento di nuova popolazione.

- **ampliamento area a servizi sportivi:** contrariamente a quanto affermato dall’Ente, il Documento di verifica, alle pagg.48 e 51, riporta che la Variante dovrà operare al fine di minimizzare gli impatti sulle componenti ambientali, soprattutto suolo e acqua; in particolare, “dovrà essere contemplato l’uso tassativo di materiali che mantengano la permeabilità del suolo (autobloccanti, prato armato, ecc.) e dovrà essere dotato di spazi verdi in piena terra corredati da idoneo apparato vegetale”;
- **riclassificazione di porzione di area a servizi in area produttiva:** si è detto (pag.13 del Documento di verifica) che la modifica interesserà i terreni più prossimi alle aziende preesistenti, proprio allo scopo di mantenere una fascia “cuscinetto” a ridosso di Via del Tario e delle funzioni non produttive insediate nei pressi (in primo luogo Cascina Tario);
- **attribuzione di destinazione commerciale al dettaglio in area produttiva:** l’area industriale di Andezeno ospita aziende attive in svariati settori (alimentare, tessile, materie plastiche, metalmeccanica, elettrotecnica, ecc.), la maggior parte delle quali ha già al suo interno uno spaccio per la vendita dei propri prodotti al pubblico; inoltre, sono presenti attività “minorì” che comportano il contatto diretto con l’utente finale dei servizi (ad esempio autostazioni). Pertanto, nella zona si verifica già una certa commistione tra differenti categorie di veicoli, che l’attribuzione della destinazione commerciale non andrebbe ad aggravare in maniera sensibile. In ogni caso dovrà essere prodotta verifica della superficie a parcheggio in caso di nuova attività. Infine, si precisa che le NdA già vietano l’insediamento di industrie o attività artigianali nocive o pericolose, che potrebbero avere ripercussioni sulla salute umana.

VISTI

- l’art.107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs n.267 del 18/8/2000);
- la parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la LR 56/1977 e s.m.i.;
- la LR 40/1998 e s.m.i.;
- la DGR n.12-8931 del 9/06/2008;
- la L.241/1990 e s.m.i.;
- la tipologia dello strumento urbanistico in oggetto (Variante Parziale al PRG ai sensi dell’art.17, c.5 della LR 56/1977 e s.m.i.);

a seguito di approfondito esame del “Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS”, condividendo le considerazioni e le conclusioni del medesimo,

l’Organo Tecnico Comunale

esprime parere di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica, sottolineando la necessità che le misure di sostenibilità ambientale e paesaggistica indicate nel Documento di screening e richiamate dagli Enti competenti in materia ambientale siano recepite all’interno delle Varianti che l’Amministrazione predisporrà al fine di conseguire gli obiettivi esplicitati in premessa.



COMUNE DI ANDEZENO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

Si dà atto che il presente provvedimento verrà reso pubblico ai sensi dell'art.12, c.5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. tramite pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Andezeno, li 11.02.2016

Il Presidente dell'Organo Tecnico
anche Segretario verbalizzante

Geom. Marina PELA'



I Componenti dell'organo tecnico

Arch. Maria Grazia LANNOCCHIA

Savioce

Ing. Carlo MAROCCO

Allegati:

- Parere Città Metropolitana di Torino (nota prot. n.6483/2016/LB8 del 20/01/2016)
- Parere ASL TO5 (nota prot. n.2909 del 21/01/2016)
- Parere ARPA Piemonte (nota prot. n.5312 del 25/01/2016)

4.

MODIFICHE DELLA VARIANTE – SCHEDE ILLUSTRATIVE

Trattandosi, come detto, di una Variante avente per oggetto alcune modifiche di varia natura, le medesime vengono illustrate nelle schede sintetiche riportate di seguito, ove sono descritti nel dettaglio i presupposti, i contenuti e le modifiche agli elaborati.

Si riepilogano qui sotto le diverse tipologie di modifica:

- modifica 1 ►** Ampliamento dell'area per servizi sportivi in Strada della Faiteria;
- modifica 2 ►** Riclassificazione di porzione di aree per servizi industriali in area produttiva;
- modifica 3 ►** Modifiche varie alle Norme di Attuazione.

MODIFICA

1

Ampliamento dell'area per servizi sportivi in Strada della Faiteria

I ► PRESUPPOSTI



Il centro sportivo comunale è localizzato lungo Strada della Faiteria, a Ovest del centro abitato, e consta di un campo da calcio regolamentare, di un campetto allenamento e di un fabbricato ad uso spogliatoi.

Allo stato attuale, il polo non è dotato di un parcheggio di sufficiente capienza (in particolare in occasione di eventi domenicali) e utenti e spettatori si trovano a dover posteggiare le autovetture lungo le strade di accesso al sito, con forti disagi per i residenti dei vicini insediamenti, oppure sul prato incolto a fianco degli spogliatoi.

Il Comune ha pertanto in progetto un ampliamento dell'area a servizi sul suddetto prato, che intenderebbe acquisire per poter ricavare spazi di sosta pubblici adeguatamente progettati e realizzati in modo da garantire la minima pressione ambientale. Si rende pertanto necessario attribuire all'area la corretta destinazione a servizi, in continuità con quella esistente, e ferma restando la classificazione geologica del sito.



Si rende inoltre necessario sanare alcuni refusi (dovuti alla trasposizione su base catastale vettoriale del PRG), al fine di riportare l'esatta localizzazione di due edifici realizzati recentemente in prossimità del Rio Santena e la delimitazione delle classi geologiche IIIb2 e II in corrispondenza dell'area F2 e della limitrofa area residenziale C12, posta a nord.


II ► CONTENUTI

- Si estende verso Sud-Ovest l'area per servizi sportivi F2 (con la destinazione specifica s-n15), ricomprendendo le adiacenti particelle lungo Strada della Faiteria.
- Si integrano le Norme di Attuazione, introducendo, in calce alla tabella relativa all'area F2, alcune prescrizioni specifiche (misure di mitigazione ambientale) per la realizzazione delle zone destinate alla sosta di autoveicoli sull'area individuata.

- Si riporta, sulla base delle risultanze della carta di sintesi, l'esatta delimitazione delle classi geologiche IIIb2 e II poste sul limitare tra l'area F2 e la limitrofa area residenziale C12. Si riporta inoltre l'esatto posizionamento dei due edifici realizzati in prossimità del Rio Santena.

III ► ELABORATI MODIFICATI CON LA VARIANTE

Elaborati cartografici (tavola B e tavola C)



Norme di Attuazione


CAPITOLO OTTAVO – TABELLE ALLEGATE – AREA F2

MODIFICA

2

Riclassificazione di porzione di aree per servizi industriali in area produttiva


I ► PRESUPPOSTI



Il comparto industriale di Andezeno è localizzato all'estremo margine Sud-occidentale del Comune, a cavallo della SP119-Via Chieri.

In fregio a Via del Tario (denominazione che identifica il sistema della viabilità interna a Sud della SP), il PRG individua le aree a servizi “dl5” e “dl6”, che non sono mai state attuate, a causa delle significative dimensioni (complessivamente oltre 13.000 mq) e della posizione interstiziale, che crea una netta discontinuità funzionale del tessuto produttivo.

È intenzione dell'Amministrazione rivedere la loro consistenza e configurazione, in maniera da non precludere le esigenze di ampliamento delle aziende insediate nel polo industriale, in costante crescita, e da pervenire alle condizioni per una reale fattibilità attuativa delle aree pubbliche.




Si rende inoltre necessario aggiornare il tracciato dell'adiacente Via del Tario, sulla base dell'effettivo stato dei luoghi assunto conseguentemente alla progressiva attuazione delle previsioni industriali su di essa prospettanti.

II ► CONTENUTI

- Si ridisegnano, in riduzione, le aree per servizi “dl5” e “dl6”, mantenendo la loro ubicazione in fregio alla viabilità pubblica.
- Si perimetrono tre sub-ambiti attuativi di intervento (Di2a, Di2b e Di2c) ri-compresi all'interno del comparto produttivo Di2, ciascuno dei quali è vincolato alla dismissione di porzioni delle suddette aree pubbliche, come da indicazioni cartografiche.
- Si aggiorna il tracciato di Via del Tario, adeguandone la sezione sulla base dell'effettivo stato dei luoghi.
- Si integrano le Norme di Attuazione, specificando, nella tabella relativa all'area Di2, le potenzialità edificatorie aggiuntive (in termini di superficie coperta) di ciascun sub-ambito.

III ► ELABORATI MODIFICATI CON LA VARIANTE

Elaborati cartografici (tavola B e tavola C)



Norme di Attuazione

CAPITOLO OTTAVO – TABELLE ALLEGATE – AREA Di2

MODIFICA**3****Modifiche varie
alle Norme di Attuazione****I ► PRESUPPOSTI**

Nel periodo di validità del PRG sono emerse alcune esigenze di aggiornamento delle Norme di Attuazione, principalmente relative al recepimento di disposizioni legislative sopravvenute, e alla necessità di introdurre precisazioni necessarie per migliorare l'operatività attuativa del Piano.

In particolare:

- a) Occorre introdurre precisazioni in merito al trasferimento dei diritti edificatori, sia con riguardo alle aree per cui è ammesso, sia riguardo al rispetto dei parametri edilizi dell'area di atterraggio.
- b) Anche con riferimento ai contenuti della L. 27/2012 (*Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture*) si ritiene opportuno e più coerente richiamare i disposti e le limitazioni contenuti nei "Criteri Commerciali" comunali approvati con DCC n. 22 del 22/04/2009, in luogo del rimando al DM 375/88, per quanto attiene l'ammissibilità della destinazione d'uso commerciale nelle aree industriali e artigianali (tipo D). Inoltre, riguardo alle aree di tipo Da (produzione artigianale), in considerazione del fatto che la L. 443/85 (*Legge quadro per l'artigianato*) non pone limitazioni dimensionali sulle superfici degli edifici, ma esclusivamente sul numero di addetti, si reputa incoerente il limite di 600 mq che le vigenti norme di Piano fissano quale superficie massima per gli edifici artigianali in area Da. La classificazione attribuita dal PRG a tali ambiti configurava indubbiamente un incentivo all'insediamento di attività di produzione artigianale in queste aree appositamente preposte, piuttosto che nelle aree Di, a vocazione prettamente industriale.
- c) Riguardo alle possibilità di ricorrere alla monetizzazione delle aree per servizi pubblici, si coglie l'occasione della presente Variante per recepire i disposti dell'art. 21, c. 4bis della LR 56/1977, peraltro già applicabili senza espresso richiamo sulla norma di Piano.
- d) Occorre infine precisare in modo inequivocabile le limitazioni (in termini di età degli edifici) poste ai fini dell'ammissibilità di interventi di ampliamento igienico-funzionale su edifici esistenti. La norma vigente si presta a interpretazione.
- e) In recepimento delle risultanze della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS della presente Variante, si rende infine necessario introdurre nuove disposizioni volte a disciplinare gli interventi di compensa-

zione ambientale a ristoro delle artificializzazioni del suolo previste dal PRG.

II ► CONTENUTI

- a) Si esplicita la possibilità di trasferimento di cubatura solo tra aree urbanistiche omogenee e nel rispetto degli indici dell'area ricevente.
- b) Nelle aree industriali e artigianali (tipo D), si aggiornano i riferimenti normativi per la disciplina della destinazione d'uso commerciale al dettaglio, richiamando i contenuti dei "Criteri Commerciali" comunali approvati con DCC n. 22 del 22/04/2009; si elimina inoltre il limite di 600 mq quale superficie massima per gli edifici artigianali in area Da.
- c) Con riferimento alle aree per servizi pubblici, si recepiscono i disposti dell'art. 21, c. 4bis della LR 56/1977.
- d) Si introducono precisazioni in merito agli edifici per i quali è ammesso l'ampliamento igienico-funzionale, esplicitando dei parametri temporali (edifici esistenti alla data di approvazione del PRG vigente o con agibilità da almeno 5 anni).
- e) In recepimento delle risultanze della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, si introduce un nuovo articolo volto a disciplinare gli interventi di compensazione ambientale a ristoro delle artificializzazioni del suolo previste dal PRG.

III ► ELABORATI MODIFICATI CON LA VARIANTE

Norme di Attuazione

- a) Art. 06 "Definizione dei parametri regolatori degli interventi di trasformazione"
- b) Art. 09 "Disciplina della destinazione d'uso di progetto industriale e / o artigianale e artigianale (Aree di tipo D)"
- c) Art. 23 "Standards e spazi per servizi sociali ed attrezzature"
- d) Art. 29 "Interventi aggiuntivi per impianti igienici e tecnici e per miglioramenti igienici e funzionali"
- e) Nuovo art. 42 "Interventi di compensazione ambientale"

5.

VERIFICA DELLA NATURA PARZIALE DELLA VARIANTE

I contenuti della Variante Parziale n. 7 al PRG del Comune di Andezeno, come prospettati nei capitoli precedenti, risultano conformi all'art. 17, c. 5 della LR 56/77 e s.m.i. per quanto concerne i limiti posti alle Varianti Parziali.

La tabella seguente, con riferimento al medesimo **comma 5** e alla sua ripartizione in lettere, evidenzia gli elementi che concorrono a definire la natura “parziale” delle modifiche introdotte.


Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)	<p><i>“Non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione”</i></p> <p>I contenuti della presente Variante non incidono sull'impianto strutturale del PRG vigente né sono riferibili alle modifiche introdotte con l'approvazione dello strumento urbanistico generale.</p> <p>Il PRG poneva quali obiettivi prioritari <i>“il miglioramento delle infrastrutture, l’identificazione di aree di nuovo impianto industriale e il riordino del comparto produttivo esistente”</i>. Le modifiche cartografiche apportate sono pertanto coerenti con le linee strategiche a suo tempo delineate.</p> <p>Per quanto riguarda le Norme di Attuazione, le modifiche introdotte dalla presente Variante non alterano i principi informatori dello strumento urbanistico vigente, ma sono dirette ad affinare alcune prescrizioni già presenti nel testo normativo, anche al fine di fugare eventuali dubbi interpretativi, o a recepire disposizioni normative sovraordinate e sopravvenute.</p> <p>Le ulteriori integrazioni normative introdotte sono conseguenti alle modifiche cartografiche effettuate e al coordinamento con quanto prescritto dagli enti ambientali consultati in sede di verifica di assoggettabilità alla VAS.</p>
b)	<p><i>“Non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano situazioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale”</i></p> <p>Le modifiche non riguardano infrastrutture di rilevanza sovracomunale, in quanto le uniche variazioni sono riferite a tratti viari di livello locale (l'allargamento della sezione di Via del Tario e lo stralcio di viabilità interna alla limitrofa area industriale). Si tratta peraltro di adeguamenti cartografici effettuati sulla base dell'effettivo stato dei luoghi.</p>
c)	<p><i>“Non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge”</i></p>

	<p>La Variante, per effetto dello stralcio e nuova previsione di aree per servizi, determina complessivamente un lieve decremento delle aree per servizi pubblici dimensionate e previste dal PRG. Tuttavia, anche con riferimento al complesso delle Varianti Parziali precedentemente approvate, non viene in alcun modo superata la soglia minima di riduzione di cui alla presente lettera.</p> <p>(cfr. <i>verifiche dimensionali</i>)</p>
d)	<p><i>“Non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, oltre i valori minimi di cui alla presente legge”</i></p> <p>La Variante non aumenta la quantità globale delle aree a servizi di cui agli artt.21 e 22 della LUR.</p> <p>(cfr. <i>verifiche dimensionali</i>)</p>
e)	<p><i>“Non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al 4%, nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti [...]”</i></p> <p>La Variante non comporta l'incremento della capacità insediativa residenziale prevista dal PRGC, in quanto non riguarda aree a destinazione residenziale.</p>
f)	<p><i>“Non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6% nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti, [...]”</i></p> <p>La Variante opera la riclassificazione di alcune aree per servizi e viabilità in ambiti produttivi, determinando un incremento nell'estensione superficiale dell'area Di2. Tale incremento è tuttavia ampiamente contenuto all'interno della percentuale massima consentita dalla presente lettera (6% dell'estensione complessiva delle aree per attività economiche previste dal vigente PRG). Non viene incrementato l'indice di edificabilità (Rapporto di copertura) previsto dal vigente PRG. La nuova superficie coperta realizzabile è conseguente all'applicazione del citato rapporto di copertura alla nuova superficie fondiaria.</p>
g)	<p><i>“Non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente”</i></p> <p>La Variante non coinvolge aree in dissesto. Con riferimento alla classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico del territorio, si limita a rettificare un refuso avvenuta nella fase di trasposizione vettoriale del PRG, sulla base delle effettive risultanze della Carta di Sintesi.</p>
h)	<p><i>“Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art.24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti”</i></p> <p>La Variante non si riferisce a beni culturali e paesaggistici o ad ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della LR 56/77, né comporta modifiche alle norme di tutela e salvaguardia dei medesimi.</p>

Il **comma 6** dell'art. 17 dispone che “[...] le previsioni insediative oggetto di variante parziale devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante”.

Gli estratti che seguono schematizzano le reti dei sottoservizi in corrispondenza degli ambiti oggetto delle modifiche 1 e 2. Lungo Strada della Faiteria sono presenti reti fognarie separate, situazione ideale per il corretto smaltimento delle acque meteoriche di prima e di seconda pioggia in relazione al nuovo parcheggio dell'area sportiva. Anche la zona industriale è raggiunta in maniera capillare dalle fognature e dal gas metano, i cui tracciati interessano sia la SP119 che Via del Tario, servendo i lotti in cui la Variante ammette ulteriori quote di superficie coperta.



In accordo con i disposti del **comma 7** dell'art. 17, di seguito si riporta “[...] un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferiti al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate”.

CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE del PRGC

(approvato con DGR n. 2-8366 del 10/02/2003)

= 2.668 abitanti

SUPERFICI A SERVIZI del PRGC

Variazioni massime concesse con VP: +/- 0,5 mq/ab

= +/- 1.334 mq

SUPERFICI TERRITORIALI RELATIVE AD ATTIVITÀ ECONOMICHE del PRGC


Superficie complessiva aree attività economiche nel vigente PRG = 540.600 mq

Incremento massimo concesso con VP: 6% = + 32.436 mq

PROSPETTO NUMERICO RIFERITO ALLE VARIANTI PRECEDENTEMENTE APPROVATE

VARIANTI PARZIALI	ESTREMI DI APPROVAZIONE	PARAMETRI (ART. 17 C. 5)			
		LETT. C)	LETT. D)	LETT. E)	LETT. F)
VP1	DCC n. 32 del 17/12/2003	-	-	-	-
VP2	DCC n. 2 del 26/03/2004	-	-	-	-
VP3	DCC n. 10 del 23/05/2005	-	-	-	-
VP5	DCC n. 3/2014 del 22/01/2014	-	+ 920 mq	-	-
VP6	DCC n. 27 del 28/12/2016	- 600 mq			
TOTALI		- 600 mq	+ 920 mq	-	0 mq
Verifica		- 1.334 < + 320 < + 1.334			

VERIFICHE DIMENSIONALI RIFERITE ALLA PRESENTE VARIANTE**AREE PER SERVIZI PUBBLICI**

ESTRATTI DEL PRGC COME MODIFICATI DALLA VARIANTE	STRALCI	INCREMENTI
		+ 5.007 mq
		- 5.700 mq
SALDO SUPERFICIE PER SERVIZI PUBBLICI DELLA PRESENTE VARIANTE:		- 693 mq
SUPERFICIE PER SERVIZI PUBBLICI DISPONIBILE DA PRECEDENTI VP:		+ 320 mq
SALDO FINALE SUPERF. A SERVIZI PUBBLICI MODIFICATE CON VVPP:		- 373 mq
Verifica rispetto all'art. 17, c. 5, lett. c) e d) LR 56/1977:		
- 1.334 mq < - 373 mq < + 1.334 mq		- 0,50 mq/ab < - 0,14 mq/ab < + 0,50 mq/ab


AREE PER ATTIVITÀ ECONOMICHE

ESTRATTI DEL PRGC COME MODIFICATI DALLA VARIANTE	STRALCI	INCREMENTI
		+ 6.937 mq
SALDO SUPERFICIE PER ATTIVITÀ ECONOMICHE MODIFICATA CON LA PRESENTE VARIANTE:		+ 6.937 mq
SUPERFICIE PER ATTIVITÀ ECONOMICHE INCREMENTATA CON PRECEDENTI VP:		0 mq
SALDO FINALE SUPERFICIE PER ATTIVITÀ ECONOMICHE INCREMENTATA CON VVPP:		+ 6.937 mq
Verifica rispetto all'art. 17, c. 5, lett. f) LR 56/1977:		
+ 6.937 mq < + 32.436 mq		

6.

VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)

Il Piano Territoriale Regionale (approvato con DCR n. 122-29783 del 21/07/2011) struttura la lettura del territorio piemontese in una serie di aree definite “Ambiti di Integrazione Territoriale” (AIT), sistemi territoriali e funzionali costituenti aggregazioni ottimali al fine di costruire processi e strategie di sviluppo condivisi.



Estratto della “Tavola di progetto” del PTR.

Andezeno appartiene all'AIT14 denominato "Chieri"; tra gli obiettivi che il PTR individua per tale ambito figurano:

- la valorizzazione e il consolidamento degli insediamenti e delle attività produttive, perseguiti dalla Variante attraverso un più razionale disegno di aree per servizi nella zona industriale di Via Chieri, con conseguente innalzamento della funzionalità degli spazi a destinazione industriale/artigianale;
- la salvaguardia e gestione delle risorse ambientali e paesaggistiche, perseguiti tramite la specificazione di misure di sostenibilità da adottare nella realizzazione del parcheggio afferente

l'area sportiva e l'individuazione di ambiti in prossimità di Via Chieri, tra la zona industriale e l'abitato di Andezeno, destinati ad accogliere interventi compensativi delle artificializzazioni del suolo prefigurate dal PRG e migliorativi della qualità paesaggistica e della funzionalità ecologica del territorio rurale e del reticolo idrografico minore.

Altri elementi di compatibilità derivano dalla lettura del testo normativo del Piano regionale.

ART. 21 “GLI INSEDIAMENTI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE”

La Variante riconosce l'importanza sovralocale dell'area industriale di Andezeno e, come detto, opera al fine di sostenere le aziende insediate, agevolando eventuali ampliamenti; al tempo stesso, persegue l'incremento della qualità urbana della zona produttiva, legando la realizzazione di ulteriori superfici coperte all'attuazione di aree pubbliche.

ART. 26 “TERRITORI VOCATI ALLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA”

Con riferimento alla porzione di terreno agricolo convertita all'uso urbano (area per servizi sportivi), si ribadisce che la trasformazione prevista non comporta effetti permanenti di impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità, anzi è improntata alla reversibilità, come normato nell'apposita tabella di area.

ART. 30 “LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE”

Il PTR afferma che “*un'azione di trasformazione è sostenibile quando integra le seguenti componenti: quella ambientale, prevenendo o minimizzando l'impatto ambientale attraverso misure di prevenzione o di compensazione ambientale dei danni alla fonte; quella economica, rendendo i benefici prodotti maggiori dei costi nel breve e nel lungo termine; quella sociale, determinando un impatto positivo su tutta la popolazione interessata*”.

La Variante mette in campo una molteplicità di accorgimenti (misure di mitigazione e compensazione) volti ad assicurare la sostenibilità delle modifiche e un bilancio ambientale equilibrato. Inoltre, è finalizzata a soddisfare sia esigenze private connesse ad un miglior assetto degli spazi industriali, con conseguenti benefici per il tessuto economico locale, sia un'esigenza collettiva legata alla fruizione di un'area pubblica.


ART. 31 “CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO”

La Variante al PRG di Andezeno persegue il miglioramento qualitativo dell'occupazione antropica di suoli già compromessi (in area industriale) o limitrofi a funzioni pubbliche (l'area sportiva), prevedendo il ricorso alla compensazione per salvaguardare e implementare la funzionalità ecologica territoriale.

7.

VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI
DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)

Il PPR (riadottato con DGR n. 20-1442 del 18/05/2015) articola il territorio amministrativo piemontese in 76 complessi integrati di paesaggi locali differenti, denominati Ambiti di Paesaggio (AP).




Estratto della "Tavola P.3. Ambiti e unità di paesaggio" del PPR.

Il territorio di Andezeno risulta a cavallo degli AAPP36 "Torinese" e 66 "Chierese e altopiano di Poirino", ma le aree oggetto di modifica cartografica sono entrambe ricomprese all'interno dell'AP66. Tra gli obiettivi individuati dal PPR per questo ambito, sono applicabili alla realtà andezenese:

- la valorizzazione ecologica e paesistica delle fasce fluviali, che la Variante sviluppa attraverso l'individuazione della Gora del Tario e del Rio Canarone quali elementi destinatari delle compensazioni dovute nell'ambito di interventi previsti dal PRG comportanti consumo di suolo;
- il potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito, perseguito tramite la qualificazione del percorso ciclo-pedonale a margine di Via Chieri e la connessa conservazione e valorizzazione del varco tra l'area produttiva e il concentrato di Andezeno.

La tavola P4.10 del Piano regionale (sotto riportata per estratto) evidenzia le componenti interessate dalle modifiche di Variante.



Componenti naturalistico-ambientali

	Zona Fluviale Allargata (art. 14)
	Zona Fluviale Interna (art. 14)
	Territori a prevalente copertura boschata (art. 16)
	Aree di elevato interesse agronomico (art. 20) <u>II classe</u>

Componenti storico-culturali

	Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (art. 24) <u>Reperti e complessi edilizi isolati medievali: San Giorgio (particolarmente notevole); Insediamenti con strutture religiose caratterizzanti</u>
	Sistema di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25) <u>Arearie di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da culture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea (XIX-XX sec.)</u>

Componenti percettivo-identitarie	
• • • •	Percorsi panoramici (art. 30) <u>Tratto nei pressi di Andezeno (strada Cesole)</u>
○	Fulcri del costruito (art. 30) <u>San Giorgio</u>
Arene rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32):	
	Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: i vigneti
Componenti morfologico-insediativa	
	Varchi tra aree edificate (art. 34)
	Urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.i.2
	Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4
	Insediamenti specialistici organizzati (art. 37) m.i.5
	Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i.6
	Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.i.7
	Aree rurali di pianura o collina (art. 40) m.i.10
	Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (art. 40) m.i.11

Estratto della “Tavola P4.10. Componenti paesaggistiche. Torinese” del PPR.

Segue un esame puntuale delle compatibilità tra obiettivi di Variante e di PPR per le suddette componenti.

ART. 14 “SISTEMA IDROGRAFICO”

Il terreno individuato per l’ampliamento dell’area sportiva di Strada della Faiteria ricade al margine della “zona fluviale interna” relativa al Rio Santena. Ad ogni modo, la realizzazione del parcheggio non è suscettibile di danneggiare i fattori caratterizzanti il corso d’acqua, né di interferire con le relative dinamiche evolutive e con l’assetto vegetazionale presente; anzi, la previsione di ulteriori schermature alberate in fregio alla viabilità contribuisce all’incremento della presenza vegetale nell’area, così come la corretta gestione delle acque meteoriche, prescritta in sede normativa, evita impatti sul sistema delle acque sotterranee.

ART. 20 “AREE DI ELEVATO INTERESSE AGRONOMICO”

Il PPR specifica che, nei territori appartenenti alla I e II classe di capacità d’uso dei terreni, nuovi impegni di suolo a fini diversi da quelli agricoli possono prevedersi solo quando sia dimostrata l’inesistenza di alternative. In questo senso, il parcheggio di Strada della Faiteria si configura come intervento pubblico che fonda la propria utilità proprio nell’adiacenza con l’area sportiva

che andrà a servire, rendendo non percorribile qualunque altra ipotesi localizzativa. In ogni caso, la Variante disciplina la “trasformazione” nell’ottica della piena reversibilità e della mitigazione degli impatti sulle componenti suolo e acqua.

ART. 37 “INSEDIAMENTI SPECIALISTICI ORGANIZZATI”


Le modifiche concernenti la zona industriale, seppur non direttamente riconducibili agli obiettivi di riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e di integrazione paesaggistico-ambientale degli insediamenti produttivi, si fondano sul riconoscimento dell’area quale comparto specialistico per usi non residenziali, in cui sono ammissibili interventi di ampliamento delle attività produttive.

I contenuti della Variante non hanno alcuna ricaduta sulla cascina del Tario posta in adiacenza all’area produttiva, identificata come “testimonianza storica del territorio rurale”, poiché la destinazione a servizi della porzione della “dl5” più prossima ad essa viene mantenuta.

ART. 40 “INSEDIAMENTI RURALI”

Come detto, l’ampliamento dell’area sportiva si configura come un intervento di rilevante interesse pubblico che sarà attentamente disciplinato sul versante della sostenibilità ambientale, con misure mitigative e di compensazione.

ART. 42 “RETE DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA”



La tavola P5 del PPR individua la SP119 come elemento della rete sentieristica regionale, da valorizzare nel suo ruolo di connessione tra mete storico-culturali e naturali. La Variante predispone norme per la sua riqualificazione nel tratto tra l’area industriale e il centro abitato di Andezeno, incentivandone la fruizione e il miglioramento sotto il profilo ambientale.

Estratto della “Tavola P5. Rete di connessione paesaggistica” del PPR.

8.**VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI
DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTC2)**

Il PTC2 (approvato con DCR n. 121-29759 del 21/07/2011) individua 26 Ambiti di Approfondimento Sovracomunale (AAS), che costituiscono un'articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche territoriali a scala sovralocale. Andezeno figura nell'AAS 2, denominato "Chierese".



Estratto dalla "Relazione illustrativa" del PTC2 (fig. 29 a pag. 65).

L'art. 14 delle NdA elenca gli obiettivi principali del PTC2; hanno attinenza con i contenuti della presente Variante:

- lo sviluppo socio-economico, perseguito attraverso lievi aggiustamenti di aree a destinazione produttiva, al fine di migliorarne la funzionalità a vantaggio delle aziende insediate;
- la riduzione delle pressioni ambientali e il miglioramento della qualità della vita, perseguiti incrementando i servizi alla collettività (nuova area pubblica e rifacimento pista ciclo-pedonale) e adottando criteri di sostenibilità nella loro realizzazione;
- il completamento e l'innovazione del sistema delle connessioni materiali, perseguito tramite la riqualificazione urbana e ambientale della pista ciclo-pedonale in fregio a Via Chieri.

Ulteriori elementi di coerenza si possono riscontrare nell'articolato normativo del Piano provinciale:

ART. 13 "MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI (DIRETTIVA)"


Il PTC2 prescrive che "gli impatti negativi, conseguenti alla realizzazione di insediamenti, opere, manufatti, infrastrutture, dovranno essere prioritariamente mitigati". Si è visto che l'intervento di Strada della Faiteria sarà regolamentato con apposite norme di inserimento e sostenibilità, volte a minimizzare le ricadute sulle componenti ambientali (suolo e acqua).

Inoltre, l'introduzione dell'art. 42 pone le basi per la creazione di ambiti comunali dove convogliare le compensazioni ambientali, culturali e sociali degli impatti residuali di interventi di completamento e nuova costruzione.

ART. 15 "CONSUMO DI SUOLO NON URBANIZZATO. CONTENIMENTO DELLA CRESCITA INCREMENTALE DEL CONSUMO DI SUOLO NON URBANIZZATO"

La Variante prevede sì un'occupazione di suoli liberi ma per finalità pubbliche, improntata alla sostenibilità e reversibilità e priva di alternative percorribili. Le artificializzazioni del suolo derivanti dalla futura attuazione di previsioni del PRG saranno compensate ai sensi del succitato nuovo art. 42, introdotto in sede della presente Variante.

ART.24 "SETTORE PRODUTTIVO ARTIGIANALE E INDUSTRIALE"



Estratto della "Tavola 2.2. Sistema insediativo: attività economico-produttive" del PTC2.

L'area industriale di Via Chieri è segnalata come ambito produttivo di II livello, in cui si localizzano diverse attività leader e dove sono ammessi limitati ampliamenti delle aziende, al fine di tutelare le destinazioni produttive. La Variante persegue appunto la riorganizzazione degli spazi industriali in risposta alle mutate condizioni di produzione, senza configurare espansioni in area libera ma agendo all'interno dell'attuale perimetro di zona.

ART. 27 “AREE AD ELEVATA VOCAZIONE E POTENZIALITÀ AGRICOLA”

Suoli agricoli e naturali ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso dei suoli

Corridoi di connessione ecologica

Ambito individuato per il Piano Paesaggistico della collina torinese (mai attuato)

Estratto della “Tavola 3.1. Sistema del verde e delle aree libere” del PTC2.

Per quanto riguarda la capacità d'uso dei suoli, la modifica legata al centro sportivo ricade in classe II; la realizzazione del parcheggio, però, non implica impermeabilizzazione o alterazione permanente dei terreni, assume carattere di interesse collettivo sociale, non presenta soluzioni alternative praticabili ed è accompagnata dall'individuazione degli ambiti per interventi compensativi, all'interno dei quali attuare una serie di opere migliorative dell'attuale stato ambientale.

ART. 31 “BENI CULTURALI”

Percorsi turistico-culturali

Estratto della “Tavola 3.2. Sistema dei beni culturali” del PTC2.

La volontà dell'Amministrazione di intervenire sul tracciato ciclopedinale a margine della SP119 con operazioni migliorative del suo inserimento ambientale trova sostegno nel fatto che lo stesso

asse viario è parte del percorso turistico-culturale che consente la fruizione del territorio delle città-stato medievali del Chierese.

ART. 35 “RETE ECOLOGICA PROVINCIALE”**ART. 47 “FASCE PERIFLUVIALI E CORRIDOI DI CONNESSIONE ECOLOGICA (CORRIDORS)”**

Il PTC2 promuove lo sviluppo della REP, “rete multifunzionale che integra le esigenze di perseguitamento di obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e turistico-ricreativa in modo non conflittuale e che si pone come scopo il mantenimento e l’incremento della biodiversità”. La Variante introduce norme finalizzate ad una generale riqualificazione ecologica e paesaggistica del territorio, attraverso la previsione di idonee compensazioni nel settore Sud-occidentale (percorsi a basso impatto ambientale che consentano di fruire delle risorse ambientali-paesaggistiche locali, siepi e alberature a ripristino della connettività dei corridoi ecologici di Gora del Tario e Rio Canarone).

APPENDICE

Quadro normativo di riferimento per la redazione della Variante parziale e sintesi degli strumenti di pianificazione sovraordinata (PTR, PPR, PTC2) con riferimento al territorio comunale

INDICE

A	L.R. 56/77, articolo 17	III
B	Piano Territoriale della Regione Piemonte (PTR) classificazione del territorio di Andezeno, indirizzi e direttive	VII
C	Piano Paesaggistico Regionale (PPR) classificazione del territorio di Andezeno, indirizzi e direttive	XVII
D	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC²) classificazione del territorio di Andezeno, indirizzi e direttive	XXXIII

La Relazione Illustrativa esplicita la verifica della natura non strutturale della Variante, sulla falsariga dei punti di cui al comma 5 dell'articolo 17 della LR 56/77, che definiscono i termini oltre i quali una Variante sia da considerarsi Strutturale.

Di seguito si allega il testo dell'articolo 17 della LR 56/77 (come modificata dalle LLRR 3/2013 e 17/2013), che definisce con precisione le varianti strutturali, le varianti parziali e le "non varianti" al PRG.

1. Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l'attualità e ad accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; è, altresì, oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il PRG mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.
2. Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite. Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse.
3. Sono varianti generali al PRG, da formare e approvare con la procedura di cui all'articolo 15 e per le quali deve essere effettuata la VAS, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:
 - a) interessano l'intero territorio comunale;
 - b) modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG.
4. Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12, nonché le varianti di adeguamento del PRG al PAI o al PTCP secondo i disposti di cui all'articolo 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui all'articolo 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni.
5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra-comunale o comunque non generano statuzioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 mq per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 mq per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile linda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigen-

te, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

6. I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.
7. La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga. Tale deliberazione è assunta dal Consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante; non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni; l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4bis); contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS. Per le varianti successive a quella di cui all'art. 8bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del D. Lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della Variante al PPR. La pronuncia della Provincia o della città metropolitana e la pronuncia del Ministero si intendono positive se non intervengono entro i termini sopracitati. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana; se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al pre-

sente comma non trova applicazione. La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.

8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.
9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.
10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.
11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.
12. Non costituiscono varianti del PRG:
 - a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;
 - b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
 - c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
 - d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modifica non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;
 - e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e delimitazioni delle stesse;
 - f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;
 - g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;
 - h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.
13. Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica al PRG.


14.Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

Piano Territoriale della Regione Piemonte

(approvato con DCR n. 122-29783 del 21/07/2011)

Il Piano Territoriale Regionale struttura la lettura del territorio piemontese in una serie di aree definite come "Ambiti di Integrazione Territoriale" (AIT), sistemi territoriali e funzionali costituenti aggregazioni ottimali al fine di costruire processi e strategie di sviluppo condivisi.

AIT 14 – estratto della “tavola di progetto” del PTR



Con quelli di Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Chieri, Cinzano, Isolabella, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Sciolze e Villastellone, il Comune di **ANDEZENO** fa parte dell'AIT 14 ("Chieri").

La tavola, oltre a visualizzare tramite il diagramma a torta la rilevanza degli obiettivi fissati per l'ambito (così come puntualizzati nel successivo "schema degli obiettivi strategici"), evidenzia alcuni elementi che concorrono a definire un quadro territoriale generale di riferimento:

- altimetria

buona parte del territorio dell'ambito è classificato come "di pianura", ad eccezione dell'estremo settentrionale, caratterizzato dalla presenza di territori "di collina";

- sistema gerarchico urbano

livello MEDIO: Chieri;

- politiche regionali settoriali di carattere strategico

in parallelo ai limitrofi AIT 9 e 12, l'ambito è interessato dall'individuazione del Polo di innovazione produttiva del Torinese (G: "creatività digitale e multimedialità, meccatronica e sistemi avanzati di produzione, energie rinnovabili, risparmio e sostenibilità energetica, *information & communication technology*" – DGR n.25-8735 del 05-05-2008);

inoltre, la zona in corrispondenza della collina torinese, a cavallo con il limitrofo AIT 9, rientra tra le "aree turisticamente rilevanti";

- infrastrutture per la mobilità

l'ambito è attraversato dall'autostrada A21 Torino-Piacenza (direzione Est-Ovest), lambito dall'Autostrada Torino-Savona (direzione Nord-Sud) e interessato dal tracciato in progetto della tangenziale Est di Torino;

pressoché parallele alle due autostrade corrono le linee ferroviarie Torino-Asti-Alessandria e Torino-Carmagnola-Fossano-Cuneo/(Savona), mentre Chieri è capolinea della linea SFM1 Pont-Rivarolo-Chieri.

Con specifico riferimento al territorio comunale di Andezeno, la cartografia di PTR evidenzia i seguenti elementi:

- altimetria

tutto il territorio comunale è classificato come "di collina";

- idrografia

il settore Sud del Comune è interessato dalle fasce del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico afferenti il corso del Rio Santena;

- infrastrutture per la mobilità

il Comune è lambito (a Ovest) dal tracciato in progetto della tangenziale Est di Torino.

Di seguito si allegano la **scheda descrittiva** di cui al paragrafo 4.4.4 della Relazione Illustrativa del PTR, e lo **schema degli obiettivi strategici** che il Piano fissa per l'Ambito di Integrazione Territoriale (cfr. allegato C delle N.d.A.).

AIT 14 – scheda descrittiva.

1. Componenti strutturali.

Separata dalla metropoli dalla dorsale della collina di Torino e al centro di un'area collinare che ha conservato molti caratteri rurali tradizionali, Chieri, pur facendo parte della prima cintura torinese, ha mantenuto un buon controllo su quello che è storicamente considerato il suo territorio (il chierese), come dimostra anche la presenza di due periodici locali. L'Ait, che conta intorno ai 106.500 abitanti, si modella su questo territorio. Ha confini a geometria variabile sia dal lato torinese, sia dal lato opposto, in quanto alcuni comuni del margine nord-occidentale della provincia di Asti gravitano anche su Chieri. Le dotazioni primarie sono essenzialmente date dai suoli agrari, quelle di eccellenza sono di tipo storico-culturale (centro storico di Chieri, abbazia di Vezzolano, ecc.) esaltate dal ruolo paesaggistico nel sistema collinare del basso Monferrato. In particolare il paesaggio e l'ambiente rurale hanno esercitato una forte attrazione residenziale sulla metropoli, ciò che continua a far crescere la popolazione nei comuni più prossimi a Torino, a ridurre l'indice di vecchiaia e ad elevare la percentuale di laureati e diplomati.

La vicinanza geografica a Torino non si traduce tuttavia in una accessibilità proporzionale, in quanto il rilievo collinare ha impedito storicamente i contatti diretti di Chieri con le autostrade e le grandi linee ferroviarie, che corrono lungo il margine Sud dell'Ait. Ciò non ha impedito la localizzazione di industrie.

Dall'originario settore tessile (inizialmente laniero) deriva l'attuale sistema produttivo tecnologicamente avanzato di tessuti tecnici per l'industria e di qualità per l'arredamento, mentre altri settori (componentistica auto, elettromeccanica, cartotecnica, vini e liquori) non fanno

sistema tra loro. Le risorse agrarie sono indirizzate principalmente verso la zootecnia, la viticoltura, la frutticoltura, l'orticoltura (prodotti tipici) e la vivaistica, con legami con il mercato metropolitano che permettono la sopravvivenza di numerose aziende di non grandi dimensioni. E' particolarmente buona e completa la dotazione scolastica media superiore.

2. Sistema insediativo.

Il sistema insediativo risulta più compatto nel territorio pianeggiante e disperso nella parte collinare dell'ambito. I centri di Cambiano, Santena e Trofarello si configurano come un continuum urbano mentre da Pino Torinese e Chieri si rileva una significativa edificazione lungo la S.S. n. 10 che pare prefigurare una potenziale conurbazione.

Le previsioni di espansione dell'edificato residenziale sono maggiori nei comuni in territorio pianeggiante, nei quali appare evidente l'intento di compattare l'urbanizzato esistente. È infatti da sottolineare la presenza di numerose aree di completamento. Nei comuni collinari invece, con particolare riferimento a Baldissero Torinese, Pavarolo e Montaldo Torinese, si rilevano espansioni residenziali di tipo disperso.

Nuove aree industriali di dimensioni rilevanti sono concentrate soprattutto nei comuni di Chieri, Santena, Cambiano e Poirino e in generale le espansioni sono previste soprattutto nel territorio pianeggiante, lungo gli assi infrastrutturali o in territorio agricolo.

3. Ruolo regionale e sovra regionale.

L'Ait presenta una rilevanza essenzialmente limitata all'ambito metropolitano e provinciale, al di là dei quali conta principalmente per il patrimonio architettonico, urbanistico e ambientale (Chieri "città di charme"), per alcune istituzioni (Museo dell'arte tessile) e manifestazioni (Festival del teatro di strada ecc.), per la punte avanzate della sua industria (tessuti tecnologici per arredamento, Martini e Rossi ecc.).

4. Dinamiche evolutive, progetti, scenari.

Il percorso evolutivo dell'Ambito è caratterizzato dalla sua progressiva integrazione nell'area metropolitana torinese, come area residenziale di qualità, di produzioni tipiche, di decentramento industriale qualificato e di servizi. Il Chierese per conservare una sua identità, rispetto alla vicina metropoli, ha sviluppato negli ultimi anni una capacità di progettazione autonoma (predisponendo un'Agenda strategica, in fase di elaborazione congiuntamente alla proposta di PTI12) volta ad utilizzare gli impulsi metropolitani in funzione di uno sviluppo locale in cui hanno un ruolo rilevante le dotazioni specifiche, l'imprenditoria e le istituzioni locali. Gli scenari che emergono dall'agenda strategica e dagli approfondimenti del Ptc provinciale, confermano queste tendenze e insistono particolarmente sul miglioramento dell'accessibilità, con la realizzazione della tangenziale est e il potenziamento dell'attuale linea ferroviaria che collega Chieri (sede di Movicentro) a Torino, inserita nel sistema ferroviario metropolitano.

5. Progettazione integrata.

La progettazione integrata dell'ambito è mediamente attiva e presenta medie potenzialità di sviluppo, così come medio è il ruolo che può svolgere nelle politiche territoriali di livello regionale anche in relazione all'estensione dell'ambito territoriale, per la progettazione integrata, agli Ait di Asti, Chivasso e Canelli-Nizza per quanto riguarda la prospettiva di innovazione della filiera vitivinicola. E' caratterizzata da un forte ancoraggio territoriale e da una debole organizzazione degli attori locali, nella quale sembra essere carente soprattutto la capacità di costruzione di partenariati non occasionali tra attori pubblici e attori privati. Le prospettive puntano principalmente allo sviluppo del turismo (candidatura UNESCO), facendo "presa" sul capitale territoriale dell'ambito, mentre si potrebbero valorizzare maggiormente quelle componenti materiali connesse in particolare al patrimonio storico-culturale e al tessuto produttivo agricolo e industriale. Tali potenzialità appaiono al centro delle più recenti iniziative che riguardano i comuni dell'ambito, in particolare l'Agenda strategica del Chierese e il PTI Vivere il rurale, rivolte alla valorizzazione delle filiere agro-alimentari e alla valorizzazione di un paesaggio di qualità, anche nella prospettiva di ridefinire i rapporti con Torino.

6. Interazioni tra le componenti.

Lo sviluppo dell'Ambito appare già caratterizzato da una buona integrazione tra le sue componenti strutturali, in particolare tra ambiente rurale e urbano, paesaggio, agricoltura,

residenza e turismo metropolitano di breve raggio. Lo stesso insieme di componenti potrebbe avere un maggior effetto attrattivo su attività innovative, servizi qualificati, manifestazioni commerciali e culturali. Ciò comporterebbe tuttavia un miglior collegamento ferroviario e stradale con i grandi nodi dell'accessibilità metropolitana (aeroporto, TAV, autostrade). Questi sviluppi insediativi e infrastrutturali risultano tuttavia necessariamente limitati dall'esigenza di conservare le risorse ambientali, paesaggistiche e agricole su cui si fondano. In particolare risulta già ora gravemente compromesso lo stato ambientale delle risorse idriche.

AIT 14 – schema degli obiettivi strategici.

Strategie	Indirizzi
Valorizzazione del territorio	<p>L'AIT è destinato a una crescente integrazione nell'area metropolitana di Torino per quanto riguarda il progetto Corona Verde, la residenza di qualità; le attività produttive (compresa l'agricoltura di tipo periurbano con prodotti di filiera corta); il sistema delle infrastrutture (la prevista tangenziale est, l'attestamento a Chieri del sistema ferroviario metropolitano). L'AIT deve essere capacitato a cogliere le opportunità offerte da questa tendenza operando come attore collettivo locale di uno sviluppo metro-rurale a forte componente endogena, non semplicemente dipendente dalle dinamiche metropolitane. A tal fine è essenziale la salvaguardia e la gestione molto attenta delle risorse ambientali, estrattive, agricole storico-architettoniche e paesaggistiche, con un contenimento dello sprawl edilizio residenziale nelle colline e degli sviluppi a nastro lungo gli assi viari.</p> <p>Valorizzazione degli insediamenti produttivi attraverso attivazione di nuove APEA.</p>
Risorse e produzioni primarie	Organizzare l'agricoltura e la zootecnia in filiere orientate alla produzione di beni e servizi di qualità per il mercato metropolitano.
Ricerca, tecnologia, produzioni industriali	La realizzazione delle suddette condizioni ambientali particolarmente qualificate, assieme al miglioramento dell'accessibilità metropolitana e dei servizi sono i fattori di contesto da promuovere per l'attrazione selettiva di attività produttive e terziarie qualificate di livello metropolitano (design, formazione superiore, ecc) e per il consolidamento di quelle già presenti, in particolare il tessile innovativo.
Trasporti e logistica	Sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM).
Turismo	Le stesse condizioni ambientali e lo sviluppo di filiere corte agricole di qualità vanno valorizzate per sviluppare un'offerta turistica, in sinergia con quella dell'area della candidatura Unesco, basata sulla valorizzazione del patrimonio, sulle produzioni tipiche e su manifestazioni culturali, ricreative, fieristiche integrate nell'offerta metropolitana.

Apparato normativo del PTR.

Di seguito si riportano gli articoli delle Norme di Attuazione del PTR ai quali devono fare riferimento i contenuti delle modifiche al PRG introdotte dalla presente Variante.

art.5 / Articolazione territoriale del PTR.

1. Al fine di garantire un efficace governo delle dinamiche di sviluppo dei territori della regione e nel rispetto dei caratteri culturali ed ambientali che li contraddistinguono, il PTR articola il territorio regionale in:
 - a) Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT), sistemi territoriali e funzionali di livello regionale, che hanno lo scopo di favorire una visione integrata a scala locale di tutto ciò che il PTR intende governare. Essi costituiscono perciò un elemento di supporto alle fasi dia-

gnostiche, valutative e strategiche del Piano per quanto riguarda le implicazioni locali delle scelte, riferimenti indispensabili per la promozione di azioni e progetti integrati coerenti con i caratteri dei territori interessati.

Come tali gli AIT, costituiscono una dimensione ottimale per le analisi e le azioni di reti sovralocali (regionale, nazionale, europea), in quanto, sotto diversi aspetti, possono essere trattati come nodi complessi di queste reti.

Tali ambiti ricoprono insiemi di comuni (vedi allegato A delle presenti NdA, tav. A e Tavola di progetto) gravitanti su un centro urbano principale costituendosi come ambiti ottimali, per costruire processi e strategie di sviluppo condivise. I comuni ricompresi in un AIT, ai fini di un più efficace governo del territorio, potranno costituire appropriate associazioni per la redazione di strumenti urbanistici intercomunali con riferimento ai sub ambiti dell'AIT di appartenenza (art. 12).

In ragione delle particolari realtà riscontrate in sede di analisi delle caratteristiche complessive dei territori esaminati, che hanno fatto emergere la presenza di relazioni plurime tra comuni di confine appartenenti a differenti AIT, le perimetrazioni proposte dal PTR assumono carattere di dinamicità connessa alle successive fasi di specificazione da condurre in sede di pianificazione provinciale, che potrà apportare eventuali motivate modifiche ai perimetri degli AIT stessi, senza che ciò costituisca variante al PTR.

Nell'allegato C delle presenti NdA sono descritte tematiche settoriali di rilevanza territoriale relative ai singoli AIT, costituenti indirizzi e riferimento per le politiche riferite ai vari livelli amministrativi.

- b) **quadranti**, aggregati territoriali vasti utilizzati nella definizione del Quadro di riferimento strutturale ai fini di una lettura a scala più ampia del territorio per meglio comprendere le principali dinamiche evolutive.
- c) **reti**, intese come interconnessioni e interazioni tra gli AIT, nodi di una rete di sistemi locali presenti sul territorio regionale, per offrirne una visione unificante a sostegno degli obiettivi strategici del PTR. La pianificazione locale dovrà dimostrare la coerenza delle proprie politiche e azioni con le politiche di rete.

art.18 / La riqualificazione dell'ambiente urbano.

1. La qualità ambientale, con riferimento alle aree urbane, è costituita da un insieme di dotazioni ecologico-ambientali: opere e interventi che concorrono, con il sistema infrastrutturale, le attrezzature e gli spazi collettivi, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile.

Indirizzi

2. Il piano territoriale provinciale, attraverso la VAS, dimostra il livello di perseguitamento degli obiettivi di cui al comma 1 e definisce, in ragione dei caratteri dei diversi territori, anche con riferimento agli AIT, le soglie massime di consumo di risorse ambientali che dovranno essere rispettate nella pianificazione locale.
3. La pianificazione locale recepisce ed approfondisce le indicazioni/prescrizioni del piano territoriale provinciale e, in sede di valutazione ambientale, quantifica le dotazioni ecologico-ambientali esistenti nel territorio considerato e definisce gli obiettivi qualitativi da raggiungere nei diversi ambiti urbani con l'attuazione del piano.

Direttive

4. Il piano territoriale provinciale, in attuazione delle indicazioni del PPR e del PTR e in relazione alle politiche settoriali, contribuisce al perseguitamento – in ragione dei caratteri dei diversi territori – di obiettivi e azioni finalizzate al miglioramento della qualità ambientale urbana, e in particolare a:
 - a) per la componente acqua: controllare l'inquinamento, migliorare la qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, tutelare le risorse e le riserve idriche, ridurne i consumi;
 - b) per la componente aria: migliorare la qualità dell'aria alla scala locale, ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici;
 - c) per la componente suolo: limitarne il consumo;
 - d) per la componente rifiuti: ridurre la produzione di rifiuti e aumentarne il riciclo;

- e) per la componente rumore: ridurre l'esposizione della popolazione ad alti livelli acustici;
- f) per la componente trasporti e mobilità: ridurre il livello di congestione sulle tratte viarie interessate e, nei centri maggiori, i flussi di traffico privato circolante;
- g) per la componente energia: ridurre i consumi energetici, ridurre le emissioni climaltranti, ridurre i consumi di risorse non rinnovabili, conservare e valorizzare il potenziale rinnovabile anche attraverso appositi regolamenti e incentivi;
- h) per la componente elettromagnetismo: ridurre l'esposizione della popolazione ad alti campi elettromagnetici;
- i) per la componente ambiente naturale: promuovere il riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano, tutelare/migliorare la biodiversità, aumentare la dotazione di spazi liberi e verde urbano attraverso interventi di rigenerazione dei singoli spazi e delle rispettive relazioni favorendo la ricostituzione di un miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche.

■ art.21 / Gli insediamenti per attività produttive.

1. Il PTR definisce politiche e azioni volte a valorizzare gli insediamenti produttivi preesistenti e ad attrarre imprese innovative, ambientalmente sostenibili e capaci di promuovere occupazione qualificata, produttività e competitività, mettendo in evidenza le aree da privilegiare – anche per la loro collocazione e dotazione infrastrutturale – in termini di servizi, infrastrutture, info-strutture e dotazioni ambientali.

Indirizzi

2. Gli interventi di riqualificazione degli insediamenti esistenti e quelli di nuova realizzazione, anche con riferimento agli artt. 41 e 42, privilegiano la realizzazione di:
 - a) infrastrutture telematiche, al fine di servire con le reti a banda larga le aree industriali o i siti produttivi in generale;
 - b) insediamenti di nuove imprese innovative e di nuovi settori ad elevato contenuto tecnologico (es. incubatori hi-tech, ecc.);
 - c) servizi fondati sulle tecnologie della società dell'informazione a livello produttivo (es. centri telematici per lo sviluppo dell'e-business, digitalizzazione delle reti distrettuali, gestione informatizzata delle reti di fornitura, razionalizzazione dei flussi logistici, ecc.);
 - d) reti energetiche per un uso razionale e contenuto dell'energia, anche promuovendo la cogenerazione e l'utilizzo di fonti rinnovabili e pulite;
 - e) servizi per la gestione del risparmio energetico e del risparmio idrico.

Direttive

3. Il piano territoriale provinciale, anche sulla base dei parametri di cui ai commi 1 e 2 e d'intesa con i comuni interessati, individua le aree di rilievo sovracomunale esistenti da riqualificare, ampliare o di nuovo insediamento, per attività produttive definendone l'assetto infrastrutturale ed i caratteri urbanistici e funzionali che dovranno essere recepiti e approfonditi dal piano locale. Tali aree possono essere individuate e attuate attraverso accordi compensativi ricorrendo alla perequazione territoriale di cui all'art.14. Gli accordi possono prevedere l'attuazione o, per le aree esistenti, la riqualificazione o l'ampliamento e la gestione unitaria attraverso convenzioni con soggetti pubblici, privati o costituendo appositi consorzi e società.
4. Il piano territoriale provinciale, in attuazione delle strategie definite dal PTR, definisce i criteri per l'individuazione delle aree esistenti da privilegiare per eventuali completamenti ed ampliamenti con riferimento alla loro localizzazione rispetto alle reti infrastrutturali, alle condizioni di sostenibilità ed alle potenzialità di sviluppo del singolo sito.
5. Gli strumenti di pianificazione a livello locale, sulla base delle indicazioni di cui al comma 4, individuano gli insediamenti esistenti da attrezzare, completare e valorizzare e definiscono azioni volte a garantire:
 - a) il riordino, il completamento, la densificazione, la razionalizzazione e il riassetto funzionale delle grandi polarità extra-urbane produttive/commerciali esistenti in quanto consumatrici di suolo e generatrici di traffico;
 - b) l'ampliamento delle aree per attività produttive esistenti al momento dell'approvazione del piano quando siano dimostrate: la necessità dell'intervento, l'impossibilità di

- provvedere attraverso il riordino, completamento e densificazione dell'esistente, la capacità del sistema infrastrutturale esistente di assolvere all'incremento di domanda di mobilità indotta;
- c) la qualità degli spazi aperti: parcheggi, interconnessioni con la rete stradale e/o ferroviaria, zone di carico/scarico, ambiti di interazione con la viabilità e l'ambiente circostante;
 - d) la qualificazione ambientale e l'integrazione nel paesaggio dei bordi delle aree produttive e commerciali esistenti o realizzate ex novo;
 - e) la ricollocazione delle aree produttive esistenti incompatibili con le aree urbanizzate nelle quali sono inserite.
6. In assenza dell'individuazione da parte del piano territoriale provinciale, le aree di nuovo insediamento di rilievo sovracomunale, comportanti la localizzazione di attività che generano effetti sociali, territoriali e ambientali che interessano più comuni, potranno essere previste esclusivamente attraverso la predisposizione di piani locali di tipo intercomunale. In alternativa potranno essere previste attraverso la redazione di singoli piani redatti sulla base di accordi e/o intese condivise tra i comuni contermini al fine di garantire un'adeguata organizzazione territoriale delle diverse funzioni e del sistema infrastrutturale anche ricorrendo alla perequazione territoriale.
7. I nuovi insediamenti produttivi devono configurarsi come "aree produttive ecologicamente attrezzate" (APEA) di cui al d.lgs. 112/1998 ed all'art. 3 della l.r. 34/2004 creando le condizioni per un'eco-efficienza del sistema produttivo regionale.
8. Per la previsione, la realizzazione e la gestione delle APEA si dovrà tenere conto delle linee guida appositamente predisposte dalla Giunta regionale.
9. I programmi ed i piani di settore regionali destinano le risorse finanziarie secondo un ordine di priorità che privilegia il recupero delle aree dismesse, la riqualificazione e/o il completamento di quelle esistenti e la realizzazione di nuovi insediamenti di livello sovracomunale secondo i criteri delle aree produttive ecologicamente attrezzate.
10. Gli strumenti di pianificazione del territorio devono comunque:
- a) privilegiare le localizzazioni di nuove unità insediativa per attività produttive collegate funzionalmente alla ricerca e all'innovazione tecnologica dei processi produttivi. In tale contesto sono favorite le localizzazioni che presentino un agevole collegamento con centri di ricerca per lo sviluppo e l'innovazione tecnologica e la possibilità di scambio di conoscenze e tecnologie fra le aziende;
 - b) prevedere soluzioni progettuali di qualità funzionale ed estetica che garantiscono: la riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, l'utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili, la riduzione della produzione di rifiuti ed il miglioramento della gestione degli stessi agevolando il recupero ed il riciclaggio interno dei materiali dotando gli insediamenti di strutture per un'efficiente raccolta differenziata, l'inserimento di arredi urbani e vegetazionali nei compatti interessati.

art.26 / Territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura.

1. Il PTR riconosce quali territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura quelli ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso, rappresentati indicativamente nel cartogramma della capacità d'uso del suolo (tav. A)".

Indirizzi

2. Gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale, in coerenza con quanto alla normativa del PPR, individuano i territori vocati all'agricoltura, anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di colture specializzate (i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di Origine), ovvero di territori ricadenti in III classe di uso del suolo, qualora i territori di I classe siano assenti o inferiori al 10%; per tali territori dovranno definirsi politiche ed azioni volte a:
 - a) garantire la permanenza e il potenziamento delle attività agricole esistenti;
 - b) valorizzare i prodotti agroalimentari ed i caratteri dell'ambiente e del paesaggio che contraddistinguono i diversi territori;
 - c) integrare i redditi degli imprenditori agricoli.
3. In ragione di quanto sopra, in coerenza con il piano territoriale provinciale e la program-

mazione settoriale, la pianificazione locale provvederà, per i diversi ambiti, a definire azioni volte a:

- a) limitare le trasformazioni dell'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità;
- b) valorizzare le capacità produttive;
- c) consentire uno sviluppo sinergico delle attività turistiche con le attività agricole, potenziando il turismo rurale, l'agriturismo, la vendita di prodotti tipici da parte dell'azienda, anche attraverso la realizzazione, da parte degli imprenditori agricoli professionali, di adeguate attrezzature e servizi;
- d) valorizzare e qualificare le risorse turistiche delle realtà rurali in maniera integrata per concorrere al mantenimento e alla creazione di nuove opportunità occupazionali favorendo la diversificazione dell'economia rurale attraverso: l'infrastrutturazione di itinerari escursionistici fruibili a piedi, cavallo e bicicletta e la creazione e qualificazione di una rete di servizi al turista organizzati secondo un approccio integrato e volto a sviluppare forme di commercializzazione innovative.

Direttive

4. Nei territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura, precisati dagli strumenti di pianificazione, in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 2, le eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni connesse di cui al comma 3 lettera c).
5. La realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata e alla sottoscrizione di impegno unilaterale d'obbligo a non mutarne la destinazione d'uso.

art.30 / La sostenibilità ambientale.

1. La pianificazione territoriale è "sostenibile" quando gli interventi derivanti dall'attuazione del piano consentono di modificare la tendenza a sfruttare le risorse ambientali al di sopra della loro capacità di rigenerazione. In particolare, un'azione di trasformazione è "sostenibile" quando integra le seguenti componenti:
 - quella ambientale, prevenendo o minimizzando l'impatto ambientale attraverso misure di prevenzione o di compensazione ambientale dei danni alla fonte;
 - quella economica, rendendo i benefici prodotti maggiori dei costi nel breve e nel lungo termine;
 - quella sociale, determinando un impatto positivo su tutta la popolazione interessata.
2. La sostenibilità è il risultato di un equilibrio dinamico tra le tre componenti, che non debbono svilupparsi l'una a danno dell'altra, dando luogo a processi di crescita auto propulsiva senza pregiudicare la riproducibilità degli equilibri ambientali, sociali e territoriali. L'integrazione tra competitività e sostenibilità, in questa accezione, costituisce il presupposto per ogni politica di sviluppo dei territori regionali.
3. Il PTR offre una visione d'insieme del territorio regionale, dei possibili scenari di sviluppo, oltre a definire obiettivi di sostenibilità e indirizzi per la pianificazione/programmazione territoriale e settoriale ad ogni livello, con particolare riferimento agli elementi che costituiscono limiti essenziali di salvaguardia della sostenibilità ambientale e dello sviluppo socioeconomico del territorio.

Indirizzi

4. Per garantire un'efficace sinergia tra le azioni di piano alle diverse scale il PTR, attraverso la VAS, definisce un nucleo di indicatori per la valutazione ambientale comune ai vari livelli di pianificazione e programmazione.
5. La pianificazione territoriale a livello provinciale e comunale e quella settoriale costituiscono gli strumenti attraverso i quali dare attuazione a politiche ambientali coerenti con gli obiettivi del PTR secondo i seguenti assi d'intervento strategici:
 - a) ridurre il consumo energetico e promuovere l'utilizzo delle energie pulite prestando particolare attenzione ai settori quantitativamente significativi della mobilità e dello sviluppo territoriale;
 - b) incrementare la produttività economica orientando gli schemi di consumo e produ-

- zione ai principi della sostenibilità;
- c) utilizzare le risorse naturali in modo sostenibile.
6. I diversi strumenti attuativi del PTR (piani/programmi territoriali e settoriali alle diverse scale) dovranno individuare gli elementi minimi necessari per costruire il quadro di coerenza fra le diverse politiche prefigurate oltre ad eventuali indicatori da assumere nella fase di monitoraggio ad integrazione di quelli prefissati.

 art.31 / Contenimento del consumo di suolo.

1. Il PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per il quale promuove politiche di tutela e salvaguardia, volte al contenimento del suo consumo.
2. Il consumo di suolo è causato dall'espansione delle aree urbanizzate, dalla realizzazione di infrastrutture, dalla distribuzione sul territorio delle diverse funzioni o da altri usi che non generano necessariamente impermeabilizzazione (attività estrattive, aree sportive-ricreative, cantieri, ecc.) e che comportano la perdita dei caratteri naturali e producono come risultato una superficie artificializzata.
3. La compensazione ecologica rappresenta una modalità per controllare il consumo di suolo, destinando a finalità di carattere ecologico, ambientale e paesaggistico, alcune porzioni di territorio, quale contropartita al nuovo suolo consumato.

Indirizzi

4. Gli strumenti per il governo del territorio assumono come obiettivo strategico la riduzione ed il miglioramento qualitativo dell'occupazione di suolo in ragione delle esigenze ecologiche, sociali ed economiche dei diversi territori interessati.
5. La pianificazione settoriale, in coerenza con le finalità del PTR, definisce politiche volte a contenere il consumo di suolo e la frammentazione del territorio derivanti dalle azioni oggetto delle proprie competenze.
6. La pianificazione locale definisce politiche di trasformazione volte a:
 - a) garantire un uso parsimonioso del territorio favorendo lo sviluppo interno agli insediamenti, attribuendo priorità assoluta per le aree urbanizzate dismesse e da recuperare, contrastando il fenomeno della dispersione insediativa;
 - b) limitare il consumo di suolo agendo sull'insediato esistente (trasformazione e riqualificazione), tutelando il patrimonio storico e naturale e le vocazioni agricole ed ambientali del territorio, anche mediante misure di compensazione ecologica;
 - c) ridurre all'indispensabile gli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione di edifici nelle aree rurali se non strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e delle attività integrative.

Direttive

7. Per il monitoraggio del consumo di suolo, la Giunta regionale predisponde strumenti atti a realizzare un sistema informativo coerente e condiviso aggiornabile almeno ogni cinque anni, nonché criteri e metodologie per il contenimento del consumo di suolo (banche dati, linee guida, buone pratiche), garantendo il necessario coordinamento con le province che collaborano alla predisposizione di tale sistema.
8. Il piano territoriale provinciale, anche sulla base delle indicazioni di cui al comma 6, definisce soglie massime di consumo di suolo per categorie di comuni, anche in coerenza con quanto previsto dal PPR, ed in ragione delle seguenti caratteristiche:
 - a) superficie complessiva del territorio comunale;
 - b) fascia altimetrica;
 - c) classi demografiche;
 - d) superficie del territorio comunale che non può essere oggetto di trasformazione a causa della presenza di vincoli;
 - e) superficie urbanizzata;
 - f) dinamiche evolutive del consumo di suolo nell'ultimo decennio o quinquennio;
 - g) densità del consumo di suolo in relazione alle diverse destinazioni d'uso.
9. La pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo rispetta le seguenti direttive:

- a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare;
 - b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme;
 - c) quando le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell'area urbana, esse sono da localizzare ed organizzare in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie composite e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato sono da privilegiare quelle legate al luogo ed alla tradizione locale;
 - d) promuove il ricorso alla compensazione ecologica, anche mediante l'utilizzo di tecniche perequative.
10. In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.
11. La soglia di cui al comma 10, quando le previsioni siano coerenti con le indicazioni e prescrizioni del PTR e del PPR, potrà essere superata per la realizzazione di opere pubbliche non diversamente localizzabili, in caso di accordo tra Regione, provincia e comuni per la realizzazione di interventi di livello sovralocale o nel caso di piani intercomunali o di singoli piani redatti sulla base di accordi e/o intese con i comuni contermini, mediante il ricorso a sistemi perequativi e compensativi.

PPR

sezione C


Piano Paesaggistico Regionale

(riadottato con DGR n. 20-1442 del 18/05/2015)

Il Piano Paesaggistico Regionale articola il territorio amministrativo piemontese in 76 complessi integrati di paesaggi locali differenti, denominati Ambiti di Paesaggio (AP).

Il Comune di **ANDEZENO**, come evidenziato sullo stralcio cartografico qui sotto allegato, ricade a cavallo degli AP 36 "Torinese" e 66 "Chierese e altopiano di Poirino".

AP 36 e AP 66 – estratto della “tavola P.3. Ambiti e unità di paesaggio” del PPR



Le modifiche cartografiche costituenti l'oggetto della presente Variante si localizzano in zone del territorio comunale (area industriale e frazione Faiteria) ricomprese nell'AP 66.

Di seguito si riportano i **principali elementi di analisi e di orientamento strategico** desumibili dalla scheda relativa all'ambito di paesaggio in questione e il relativo **schema “obiettivi-linee di azione”** di cui all'allegato B delle Norme di Attuazione del PPR:

AP 66 – scheda descrittiva.

[...]

Dinamiche in atto

Il territorio si presenta relativamente stabile per quanto riguarda la porzione sud, con tendenziale mantenimento delle ordinarie pratiche culturali; in alcuni casi vi è abbandono dell'attività forestale. Nel Chierese e nella fascia più prossima a Torino è invece in atto una più rapida trasformazione della destinazione d'uso dei suoli, soprattutto a causa dello sviluppo urbanistico lungo le direttrici di maggiore flusso (Torino-Villanova e Cambiano-Castelnuovo Don Bosco), con:

- espansione indiscriminata e dequalificata della periferia chierese, soprattutto in direzione di Cambiano e Santena (strada Fontaneto), che interessa l'insediamento sia civile sia industriale. Lo stesso fenomeno si riscontra lungo l'asse stradale della SS 10 tra Riva presso Chieri e Villanova d'Asti, con una particolare concentrazione nei pressi dello svincolo autostradale, e lungo la SP 120 che collega Riva presso Chieri con Buttiglieri. Fenomeni più contenuti, ma comunque potenzialmente dannosi per la complessiva percezione che si ha della conca collinare, soprattutto dalle estreme propaggini meridionali della piana, interessano la periferia nord-occidentale di Poirino, lungo la SS 9;
- espansione indiscriminata della residenza monofamiliare nell'area collinare tra Chieri, Pino Torinese e Pecetto, associata all'ormai consolidata residenzializzazione (con pendolarismo su Torino e Chieri) anche dei nuclei rurali storici;
- espansione di colture che garantiscono maggiori rese (mais) in contrasto con l'assetto culturale tradizionale, cerealicolo;
- in seguito all'alluvione del 1994, interventi di regimazione del torrente Banna e di alcuni affluenti secondari, che hanno talvolta comportato significative alterazione dell'assetto idrografico del suo bacino.

D'altra parte si registrano le prime politiche di valorizzazione e promozione turistica (legate spesso all'enogastronomia), che interessano soprattutto gli insediamenti collinari, più ricettivi nei riguardi delle iniziative culturali da tempo avviate e sostenute dal comune di Chieri.

Condizioni

Terre in generale con discreta connotazione di rarità e integrità, specialmente nella porzione pianeggiante dell'ambito, ove anche la presenza di zone di pregio naturalistico è legata a fenomeni antropici (stagni e laghi). La parte collinare mantiene significativi aspetti di integrità, alternando alcuni elementi di indubbio valore, soprattutto in relazione all'ambito 65 (Roeiro), di cui costituisce la naturale prosecuzione.

I vari livelli del sistema insediativo che, nell'area di pianura, si sono nel tempo sedimentati rischiano di perdere del tutto la loro già compromessa leggibilità a causa del dilagante consumo di suolo per scopi industriali-manifatturieri e residenziali diffusi. È urgente proteggere le aree della collina ancora integre dal punto di vista paesaggistico (sistemi vallivi tra Pecetto, Madonna della Scala, Cambiano e Trofarello e tra Andezeno, Mombello, Moncucco e Baldassero) dall'aggressiva espansione dell'edilizia residenziale monofamiliare, che rischia di alterare completamente i rapporti insediativi e produttivi storici.

La situazione complessiva è quindi di equilibrio instabile tra i processi urbanizzativi crescenti e una continuità del sistema rurale di grande tradizione, con numerosi fattori di vulnerabilità ed episodi di criticità:

- i tagli boschivi sporadici ma eccessivamente incisivi, che determinano la perdita di biodiversità, con espansione della robinia; al contrario, i casi di abbandono delle attività forestali nella porzione sud presentano relativamente poche problematiche, per l'eterogeneità delle formazioni forestali e la capacità di ricostituzione naturale di boschi stabili;
- il rischio di perdita dell'assetto culturale tradizionale, cerealicolo, per l'introduzione di colture che garantiscono maggiori rese (mais);

- le porzioni pianeggianti che, in tempi recenti, sono state fortemente interessate da infrastrutture e contenitori industriali-manifatturieri lungo la viabilità principale; oltre al consumo di suolo e alla perdita di qualità visiva del territorio, ciò implica che vengono a mancare strutture minori di collegamento della rete ecologica, come le formazioni lineari, soprattutto in relazione con gli altri ambiti confinanti;
- l'estrema fragilità del patrimonio edilizio storico, soprattutto per quanto riguarda le strutture di più antico impianto: i castelli agricoli della piana, per esempio, sopravvivono nella maggior parte dei casi come elementi residuali e dequalificati all'interno di più vasti complessi rurali che sono andati formandosi nel corso del tempo;
- la crisi delle relazioni storicamente intercorse tra edifici, sistemi di edifici e territorio.

In generale, tuttavia, una prospettiva strategica di qualificazione territoriale può contare sulla risorsa paesaggistica sino a oggi sottoutilizzata.

Strumenti di salvaguardia paesaggistico – ambientale

- SIC: Stagni di Poirino – Favari (IT1110035); Peschiere e Laghi di Pralormo (IT1110051);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale denominato Quercia di Santena (D.G.R. n. 72-13581 del 04/10/2004);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli alberi monumentali denominati Cipressi Calvi di Santena (D.G.R. n. 20-2253 del 27/02/2006);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero monumentale denominato Platano di Santena "detto di Cavour" (D.G.R. n. 11-8958 del 16/06/2008).

Indirizzi e orientamenti strategici

In generale per gli aspetti storico-culturali si propongono iniziative regolative e di promozione per:

- la conservazione integrata dei sistemi insediativi rurali della pianura (per esempio castelli agricoli, dipendenze di enti ecclesiastici, cascine capitalistiche);
- la valorizzazione degli assetti insediativi e dei sistemi di relazioni che legano i centri urbani principali con i nuclei residenziali del distretto, con particolare attenzione allo stretto rapporto intercorso tra comune dominante e borghi nuovi;
- gli interventi di riqualificazione edilizia e urbanistica nelle aree maggiormente soggette allo sviluppo residenziale e industriale-manifatturiero;
- la protezione delle aree che hanno mantenuto assetti culturali omogenei, riconoscibili o consolidati (cultura della vite sui pendii solivi della media collina, colture cerealicole nella pianura);
- la valorizzazione complessiva del territorio della valle dei Savi, tramite integrazione tra sistema naturalistico, insediamenti storici e tipici, paesaggio agrario;
- la tutela della percezione specifica e complessiva degli insediamenti ex residenziali del tessile di Chieri.

In generale per gli aspetti naturalistici e di valorizzazione dell'ecosistema rurale occorrono:

- azioni di tutela e valorizzazione delle residue risorse naturalistiche e del corretto assetto culturale;
- ricostituzione di fasce boscate o prative di contorno agli specchi d'acqua naturali di origine artificiale e alle zone umide minori;
- miglioramento e integrazione delle fasce di vegetazione lungo i corsi d'acqua;
- ripristino delle superfici prative, soprattutto nella porzione centrale dell'ambito, al fine di valorizzare la componente paesaggistica e ambientale delle colture agrarie, anche in relazione a una maggiore protezione delle falde e dall'erosione superficiale;
- gestione attiva sostenibile dei boschi, che veda la conservazione dei buoni portaseme d'alto fusto delle specie spontanee, indispensabile per mantenere/recuperare il valore naturalistico e per la stessa identità dei luoghi.

Per gli aspetti insediativi è importante:

- contenere e consolidare l'espansione pedecollinare a carattere dispersivo tra Chieri, Andezeno, Marentino, Arignano, Mombello di Torino e Moriondo;
- preservare la continuità degli spazi aperti nella piana agricola tra Poirino, Riva presso Chieri e Villanova d'Asti;
- consolidare e densificare l'urbanizzato arteriale tra Cambiano, Santena e Poirino;

- arrestare la crescita arteriale verso nord di Pralormo;
- preservare le interruzioni del costruito sulla congiungente Poirino-Chieri; arrestare la crescita arteriale, favorire l'ispessimento del tessuto urbano, la gerarchizzazione dei percorsi;
- contenere l'espansione edilizia in corrispondenza dell'arteria stradale che collega Chieri con Pecetto, con particolare riferimento alla collina di Villa Moglia, Villa Borbogliosa e l'Istituto Bonafous.


AP 66 – schema Obiettivi / Linee di azione.

Obiettivi		Linee di azione
1.1.4	Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo di aggregazione culturale e di risorsa di riferimento per la promozione dei sistemi e della progettualità locale.	Valorizzazione del territorio della valle dei Savi.
1.2.3	Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.	Ripristino delle superfici prative.
1.3.3	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.	Conservazione integrata dei sistemi insediativi rurali della pianura; valorizzazione degli assetti insediativi e dei sistemi di relazioni che legano i centri urbani principali con i nuclei residenziali del distretto, con attenzione al rapporto che lega il comune dominante ai borghi nuovi; protezione delle aree che hanno mantenuto (o stanno recuperando) assetti culturali riconoscibili o consolidati.
1.5.1	Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia.	
1.6.1	Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti culturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.	
1.6.2	Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.	Contenimento della crescita arteriale verso Nord di Pralormo, con densificazione del tessuto urbano e gerarchizzazione dei percorsi; contenimento e consolidamento dell'espansione pedecollinare a carattere dispersivo tra Chieri, Andezeno, Marentino, Arignano, Mombello di Torino e Moriondo Torinese; consolidamento e densificazione dell'urbanizzato arteriale tra Cambiano, Santena e Poirino.
1.7.1	Integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche ecologiche e paesistiche del sistema fluviale.	Ricostruzione delle fasce boscate o prative di contorno agli specchi d'acqua e alle zone umide minori; miglioramento e integrazione delle

		fasce di vegetazione lineari lungo i corsi d'acqua.
1.8.2	Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) e alle modalità evolutive dei nuovi sviluppi urbanizzativi.	Conservazione delle interruzioni del costruito sulla congiungente Poirino-Chieri e della continuità degli spazi aperti nella piana agricola tra Poirino, Riva presso Chieri e Vilanova d'Asti.
1.9.2	Recupero e riqualificazione degli aspetti ambientali e di fruizione sociale delle aree degradate, con programmi di valorizzazione che consentano di compensare i costi di bonifica e di rilancio della fruizione dei siti.	Tutela della percezione degli insediamenti ex produttivi del tessile di Chieri.
4.3.1	Integrazione paesistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).	Promozione di interventi di riqualificazione edilizia e urbanistica nelle aree maggiormente soggette allo sviluppo residenziale e industriale-manifatturiero.


Gli AP sono ulteriormente suddivisi in Unità di Paesaggio (UP), sub-ambiti caratterizzati da peculiari sistemi di relazioni fra elementi eterogenei chiamati a dialogare fra loro e a restituire un complessivo e riconoscibile senso identitario.

Andezeno ricade su tre diverse UP: la 3605 denominata "Collina di Baldissero, Montaldo, Pavarolo e Marentino", la 6602 denominata "Chieri" e la 6603 denominata "Piana di Riva".



Le aree interessate dalle modifiche cartografiche di Variante si collocano nella UP 6602.

Le tavole "P4.10 – Componenti paesaggistiche. Torinese" e "P2.4 – Beni paesaggistici. Torinese e valli laterali" individuano i vincoli e i principali elementi di tutela e di gestione paesaggistica-ambientale.



Apparato normativo del PPR.

Di seguito si riportano gli articoli delle Norme di Attuazione del PPR ai quali devono fare riferimento i contenuti delle modifiche al PRG introdotte dalla presente Variante.

■ art.10 / Ambiti di paesaggio.

1. Il PPR, in conformità con l'articolo 135 del Codice, nell'Allegato B delle presenti norme definisce per ciascun ambito di paesaggio gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO; le previsioni di cui all'allegato B sono da intendersi quali indirizzi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per la formazione degli strumenti di pianificazione settoriale e territoriale di livello provinciale e locale.
2. In coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'allegato B, il PPR per ogni ambito individua azioni finalizzate:
 - a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie, anche in ragione delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di recupero dei valori paesaggistici;
 - b) al recupero e alla riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;
 - c) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio in funzione della loro compatibilità con gli obiettivi stessi;
 - d) alla conservazione delle caratteristiche paesaggistiche.

Tali azioni sono da perseguire mediante il rispetto delle previsioni del successivo comma 3.

Direttive

3. Al fine di assicurare la massima coerenza nei recuperi, completamenti ed integrazioni dei contesti edificati, ferma restando la disciplina per componenti e beni di cui alla Parte IV:
 - a) i piani territoriali provinciali definiscono, in coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'allegato B, criteri di valenza sovracomunale per gli interventi di recupero delle architetture tradizionali e per l'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico;
 - b) i piani e i regolamenti locali precisano, per l'attività urbanistica ed edilizia, i criteri normativi di cui alla lettera a., specificando il tipo di intervento e individuando gli edifici e i contesti territoriali interessati.

■ art.14 / Sistema idrografico.

1. Il Ppr riconosce il sistema idrografico delle acque correnti, composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua e dalla presenza stratificata di sistemi irrigui, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. In coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino e con il Piano di tutela delle acque regionale, esso delinea strategie di tutela a livello di bacino idrografico, e individua le zone fluviali d'interesse paesaggistico direttamente coinvolte nelle dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, assoggettandole a specifiche misure di tutela, e i sistemi irrigui disciplinati dall'articolo 25.
2. Le zone fluviali, individuate nella Tavola P4, sono distinte in zone fluviali "allargate" e zone fluviali "interne"; la delimitazione di tali zone è stata individuata tenendo conto:
 - a) del sistema di classificazione delle fasce individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico – PAI – (A, B e C) vigente;
 - b) delle aree che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleovalvi e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua, con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici;
 - c) delle aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice.
3. Le zone fluviali "allargate" comprendono interamente le aree di cui alle lettere a, b, c del comma 2; le zone fluviali "interne" sono individuate sulla base delle aree di cui alla lettera c. del comma 2 e delle fasce A e B del PAI; in assenza delle fasce del PAI, la zona fluviale interna coincide con le aree di cui alla lettera c. del comma 2; in tale caso la zona fluvia-

le allargata è presente solo in situazioni di particolare rilevanza paesaggistica ed è rappresentata sulla base degli elementi della lettera b., del comma 2 e di eventuali elementi derivanti da trasformazioni antropiche.

4. Nelle zone fluviali di cui al comma 2 il Ppr persegue gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'articolo 8, in coerenza con la pianificazione di settore volta alla razionale utilizzazione e gestione delle risorse idriche, alla tutela della qualità delle acque e alla prevenzione dell'inquinamento, alla garanzia del deflusso minimo vitale e alla sicurezza idraulica, nonché al mantenimento o, ove possibile, al ripristino dell'assetto ecosistemico dei corsi d'acqua.
5. La Tavola P2 e il Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., individuano il sistema dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice rappresentandone l'intero percorso, indipendentemente dal tratto oggetto di specifica tutela, in scala 1:100.000; ai fini dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice, per aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice si intendono tutti i fiumi e torrenti per l'intero percorso, nonché i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, relativamente ai tratti in esso indicati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, del Codice. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 8, eventuali precisazioni o scostamenti dei corpi idrici rappresentati dal Ppr dovranno essere rilevati e dimostrati in sede di autorizzazione stessa.

Indirizzi

6. Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, si provvede a:
 - a) nelle zone fluviali "interne":
 - i. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
 - ii. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;
 - b) nelle zone fluviali "allargate":
 - i. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;
 - ii. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile, a cavallo, nonché la fruibilità degli spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.

Direttive

7. All'interno delle zone fluviali, ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione di bacino, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, province e comuni, in accordo con le altre autorità competenti:
 - a) verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettera b., alla luce degli approfondimenti dei piani territoriali provinciali, nonché, per quanto di competenza, dei piani locali;
 - b) nelle zone fluviali interne prevedono:
 - i. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;
 - ii. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale;
 - iii. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a

- particolare fragilità ambientale e paesaggistica;
- iv) il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;
 - c) nelle zone fluviali allargate limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile.
8. In sede di adeguamento ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano, alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico comunale, la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice, anche per singoli tratti, sulla base dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.
 9. Nell'ambito dell'adeguamento ai sensi dell'articolo 46, comma 2, il comune può proporre l'esclusione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici; la Regione, d'intesa con il Ministero, valuta la possibilità per tali casi di attivare le procedure di cui all'articolo 142, comma 3, del Codice stesso.

Prescrizioni

10. All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione di bacino per quanto non attiene la tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche attraverso la ricostituzione della continuità ambientale del fiume e il miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;
 - b) la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua quali cascate e salti di valore scenico, nonché essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

■ art.20 / Aree di elevato interesse agronomico.

1. Il Ppr riconosce le aree a elevato interesse agronomico come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione; esse sono costituite dai territori ricadenti nella I e nella II classe di capacità d'uso dei suoli, individuati nella Tavola P4, limitatamente ai territori ancora liberi, e da quelli riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine.
2. Il Ppr, nelle aree ad elevato interesse agronomico di cui al comma 1, persegue, in comune con il Ptr, gli obiettivi del quadro strategico di cui all'articolo 8 e in particolare:
 - a) la salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico;
 - b) la protezione del suolo dall'impermeabilizzazione, dall'erosione, da forme di degrado legate alle modalità colturali;
 - c) il mantenimento dell'uso agrario delle terre, secondo tecniche agronomiche adeguate a garantire la peculiarità delle produzioni e, nel contempo, la conservazione del paesaggio;
 - d) la salvaguardia della risorsa suolo attraverso il contenimento della crescita di insediamenti preesistenti e della creazione di nuovi nuclei insediativi, nonché della frammentazione fondiaria;
 - e) la promozione delle buone pratiche agricole, la tutela e la valorizzazione degli elementi rurali tradizionali (siepi, filari, canalizzazioni).

Indirizzi

3. Oltre ai territori di cui al comma 1, gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale, individuano le aree di interesse agronomico anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di territori ricadenti in III classe di capacità d'uso dei suoli qualora, nel territorio di riferimento, i terreni in I classe siano assenti o inferiori al 10%.
4. Nelle aree di elevato interesse agronomico eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della

zona interessata.

Direttive

5. Per i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di Origine, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali:
 - a) riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie a Denominazione di Origine; possono, inoltre, perimetrare, all'interno delle aree agricole in cui si producono le materie prime (compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a Denominazione di Origine, anche sulla base delle specificità agronomiche contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., le zone nei confronti delle quali svolgere azioni di salvaguardia attiva di cui al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree riferite ai prodotti a Denominazione di Origine che interessano, come zona di produzione e di trasformazione, l'intero territorio regionale, così come indicato negli specifici disciplinari;
 - b) all'interno delle aree perimetrati di cui al punto a., individuano gli specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione, nonché gli usi diversi da quello agricolo;
 - c) incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi;
 - d) promuovono gli aspetti culturali e storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.
6. Nei territori ricadenti nella I e nella II classe di capacità d'uso dei suoli e nei territori di cui al comma 3 e alla lettera a. del comma 5, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, eventuali nuovi impegni di suolo a fini diversi da quelli agricoli possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; in particolare per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio.
7. Nei territori di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato al comma 5, lettera b., la realizzazione di impianti di produzione dell'energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.

■ art.36 / Tessuti discontinui suburbani.

1. Il Ppr identifica, nella Tavola P4 le aree di tipo m.i. 4, contigue ai centri e ai tessuti urbani continui che, pur caratterizzate da estese urbanizzazioni in rapida evoluzione, non hanno continuità e compattezza, presentando un assetto urbano frammentario e frammisto ad aree libere interstiziali o a inserti di edilizia specialistica, produttiva o terziaria.
2. Il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
 - a) riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;
 - b) contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane;
 - c) qualificazione paesaggistica delle aree agricole interstiziali e periurbane, con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano;
 - d) riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti, anche in funzione del contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi;
 - e) formazione di zone verdi significative nei centri urbani, nelle aree periurbane e nelle fasce di mitigazione dell'impatto ambientale delle grandi infrastrutture;
 - f) integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, a partire dalle loro caratteristiche progettuali.

Indirizzi

3. I piani locali garantiscono:

- a) la definizione e il rafforzamento dei bordi dell'insediamento, con potenziamento dell'identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti;
- b) il potenziamento della riconoscibilità e dell'identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retiri urbani" messi in luce dai nuovi tracciati viari;
- c) l'integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al sistema del verde.

Direttive

4. I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 tenendo conto anche:

- a) della contiguità con aree urbane di m.i. 1, 2 e 3, di cui all'articolo 35, comprensive di residui non urbanizzati ormai disorganici rispetto agli usi agricoli;
- b) della prevalenza di lottizzazioni organizzate rispetto a insediamenti individuali e privi di regole urbanistiche;
- c) della prevalenza di lottizzazioni con tipologie ad alta copertura di suolo e densità volumetrica bassa o media, intervallate da aree non insediate;
- d) della presenza di trame infrastrutturali con caratteristiche urbane ancorché incomplete.

5. Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire:

- a) il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), limitando il più possibile il consumo di suolo in aree aperte e rurali, e potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati;
- b) la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite;
- c) il mantenimento delle tracce dell'insediamento storico - soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali - e delle relative infrastrutture, con particolare attenzione per i fattori strutturanti evidenziati all'articolo 7, comma 3;
- d) la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

■ art.37 / Insediamenti specialistici organizzati.

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, gli insediamenti specialistici per usi non residenziali, originati prevalentemente all'esterno o ai bordi degli insediamenti urbani (m.i. 5).
2. Per le aree di cui al comma 1, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
 - a) riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;
 - b) integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi.

Direttive

3. I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1.
4. Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono disposizioni, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) sono ammissibili interventi di riuso, completamento e ampliamento in misura non eccedente al 20% della superficie utile linda preesistente all'adozione del Ppr oppure, se in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni:
 - i. siano ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e volti al perseguimento degli

- obiettivi di cui al comma 2;
- II. rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato a una maggiore continuità con i contesti urbani o rurali nonché al contenimento e alla mitigazione degli impatti;
 - b) eventuali nuove aree per insediamenti specialistici possono essere previste dai piani territoriali provinciali e dai piani locali, in funzione dell'area di influenza, localizzate prioritariamente all'esterno dei beni paesaggistici e in modo da non pregiudicare la salvaguardia delle componenti tutelate ai sensi delle presenti norme, e tali da rispettare le seguenti condizioni:
 - I. non interferiscano con i corridoi di connessione ecologica o con aree di particolare capacità d'uso o pregio per le coltivazioni tipiche, di cui agli articoli 20, 32 e 42;
 - II. non determinino la necessità, se non marginale, di nuove infrastrutture o incrementi della frammentazione ecosistemica e paesaggistica;
 - III. sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree di verde pubblico o a uso pubblico, per mitigare o compensare gli impatti paesaggistici ed ambientali.
5. Ai fini del recupero e della riqualificazione delle aree produttive costituiscono riferimento per la progettazione degli interventi le linee guida per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea), adottate con DGR 28 luglio 2009 n.30-11858.

■ art.40 / **Insediamenti rurali.**

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, le aree dell'insediamento rurale nelle quali le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di usi diversi.
2. Gli insediamenti rurali sono distinti nelle seguenti morfologie insediative:
 - a) aree rurali di pianura o collina (m.i. 10);
 - b) sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (m.i. 11);
 - c) villaggi di montagna (m.i. 12);
 - d) aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (m.i. 13);
 - e) aree rurali di pianura (m.i. 14);
 - f) alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (m.i. 15).
3. Con riferimento alle aree di cui al comma 2 il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
 - a) in generale:
 - I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;
 - II. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività di cui agli articoli 20 e 32;
 - III. salvaguardia dei suoli agricoli di alta capacità d'uso di cui all'articolo 20;
 - IV. potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte;
 - V. sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica;
 - b) per le m.i. 10, 11 e 14, in contesti esposti alla dispersione urbanizzativa:
 - I. sviluppo, nei contesti periurbani, delle pratiche culturali e forestali innovative che uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione per il tempo libero e per gli usi naturalistici;
 - c) per le m.i. 12, 13, 15:
 - I. contrasto all'abbandono del territorio, alla riduzione della varietà paesaggistica e all'alterazione degli equilibri idrogeologici e paesaggistici;
 - II. riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari.

Direttive

4. I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione

delle morfologie di cui al comma 2.

5. Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:
 - a) disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;
 - b) collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);
 - c) contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente;
 - d) disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;
 - e) disciplinare lo sviluppo delle attività agritouristiche e dell'ospitalità diffusa, dell'escursionismo e delle altre attività ricreative a basso impatto ambientale;
 - f) definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, nei limiti previsti dalla l.r. 9/2003;
 - g) consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f., qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale, per le quali la Regione predisporrà specifiche linee guida;
 - h) consentire la previsione di interventi infrastrutturali o insediativi di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

■ art.42 / Rete di connessione paesaggistica.

1. Il Ppr promuove la formazione della Rete di connessione paesaggistica (Rete), anche mediante l'attuazione dei progetti strategici di cui all'articolo 44; la Rete di connessione paesaggistica è costituita dall'integrazione degli elementi delle reti ecologica, storico-culturale e fruitiva.
2. Il Ppr riconosce la rete ecologica regionale, nell'ambito della predisposizione della Carta della Natura prevista dalla l.r. 19/2009, inquadrata nella rete ecologica nazionale ed europea, quale sistema integrato di risorse naturali interconnesse, volto ad assicurare in tutto il territorio regionale le condizioni di base, anche per la sostenibilità ambientale dei processi di trasformazione e, in primo luogo, per la conservazione attiva della biodiversità.
3. Il Ppr riconosce nella Tavola P5 gli elementi che concorrono alla definizione della rete ecologica regionale di seguito elencati:
 - a) i nodi (core areas), formati dal sistema delle aree protette, dai siti della Rete Natura 2000 (i siti di importanza comunitaria – SIC, le zone di protezione speciale – ZPS e, in prospettiva, le zone speciali di conservazione – ZSC), dalle zone naturali di salvaguardia, dalle aree contigue, nonché da ulteriori siti di interesse naturalistico; i nodi sono le aree con maggiore ricchezza di habitat naturali;
 - b) le connessioni ecologiche formate dai corridoi su rete idrografica, dai corridoi ecológicos, dai punti di appoggio (stepping stones), dalle aree di continuità naturale, dalle fasce di buona connessione e dalle principali fasce di connessione sovraregionale; le

connessioni mantengono e favoriscono le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche tra i diversi nodi della rete;

- c) le aree di progetto, formate dalle aree tampone (buffer zones), dai contesti dei nodi, dai contesti fluviali e dai varchi ambientali, così definiti:
 - i. le aree tampone sono aree in cui modulare l'impatto antropico fra il nodo della rete e l'ambiente esterno;
 - ii. i contesti dei nodi sono i luoghi di integrazione tra la rete ecologica e il territorio in cui sono inseriti, che richiedono prioritariamente la considerazione delle principali interdipendenze che si producono in termini ecologici, funzionali, paesaggistici e culturali;
 - iii. i contesti fluviali sono definiti dalle terre alluvionali poste lungo le aste principali (fiume Po e affluenti maggiori), nonché lungo i corsi d'acqua minori, quando interessati da situazioni di stretta relazione con aree protette o per necessità di ricostruzione delle connessioni;
 - iv. i varchi ambientali sono pause del tessuto antropico funzionali al passaggio della biodiversità.
- d) le aree di riqualificazione ambientale comprendenti i contesti periurbani di rilevanza regionale e locale, le aree urbanizzate, nonché le aree agricole in cui ricreare connettività diffusa e i tratti di discontinuità da recuperare e mitigare.

Gli elementi della rete sono maggiormente approfonditi o integrati in relazione ai progetti e programmi strategici di cui all'articolo 44, comma 3, e all'attuazione dell'articolo 3 della l.r. 19/2009 (Carta della Natura).

4. La rete storico-culturale è costituita dalle mete di fruizione di interesse naturale e culturale, dai sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale (sistemi delle residenze sabaude, dei castelli, delle fortificazioni, delle abbazie, dei santuari, dei ricetti, degli insediamenti Walser, degli ecomusei e dei Sacri Monti) dai siti archeologici di rilevanza regionale e dai siti inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco, individuati nella Tavola P5, la cui interconnessione svolge un ruolo cruciale ai fini della valorizzazione complessiva del paesaggio regionale; alcuni elementi della rete storico-culturale, pur non essendo direttamente interconnessi tra loro, costituiscono mete della rete di fruizione di cui al comma 5.
5. La rete di fruizione è costituita da un insieme di mete storico-culturali e naturali, di diverso interesse e capacità attrattiva, collegate tra loro da itinerari, caratterizzabili a tema e strutturati per ambiti territoriali, rappresentativi del paesaggio regionale; le connessioni della rete di fruizione sono formate dagli assi infrastrutturali di tipo stradale o ferroviario e dalla rete sentieristica, nonché dalle interconnessioni della rete storico-culturale di cui al comma 4, come individuati nella Tavola P5, in funzione della valorizzazione complessiva del patrimonio storico-culturale regionale, con particolare riferimento agli accessi alle aree naturali e ai punti panoramici.
6. Le individuazioni cartografiche della Tavola P5 assumono carattere di rappresentazione indicativa, volte a definire le prestazioni attese per gli elementi della rete nei diversi contesti territoriali.
7. Con riferimento alla Rete di cui al comma 1, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
 - a) assicurare le condizioni di base per la sostenibilità ambientale dei processi di crescita e di trasformazione e la conservazione attiva della biodiversità;
 - b) assicurare un'adeguata tutela e accessibilità alle risorse naturali e paesaggistiche;
 - c) ridurre o contenere gli impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente;
 - d) valorizzare il patrimonio culturale regionale anche in funzione della sua accessibilità e fruibilità;
 - e) migliorare le prestazioni delle infrastrutture dedicate alla fruizione paesaggistica e ambientale.

Indirizzi

8. I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della Rete anche in relazione alle indicazioni del progetto della rete di valorizzazione ambientale, di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di intervento per migliorarne il funzionamento, mediante appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscano e specifichino gli

aspetti di interesse sub regionale e locale, in coerenza con le norme specifiche di tutela e conservazione delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000.


9. Gli enti locali assicurano l'accessibilità e la fruibilità della Rete, con particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5, prevedendo, dove necessario, l'installazione di un'adeguata cartellonistica e di punti informativi.
10. In relazione agli elementi della rete ecologica di cui al comma 3, individuati nella Tavola P5:
 - a) i nodi rappresentano ambiti di salvaguardia ecologica in cui la Regione può promuovere l'istituzione di nuove aree protette, se non presenti, o comunque di salvaguardia intorno a quelle già istituite, laddove sia necessario;
 - b) le aree di riqualificazione ambientale costituiscono gli ambiti in cui sviluppare azioni per assicurare e ricostruire connessioni ecologiche, nonché ricreare connettività anche minime (ad esempio siepi e filari) al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e campagna; le eventuali trasformazioni contribuiscono a ridefinire i bordi urbani sfrangiati; gli interventi di riqualificazione, compensazione e progettazione paesaggistica e ambientale sono finalizzati a mantenere i varchi tra nuclei urbani, alla realizzazione di greenbelt, greenway e cunei verdi, nonché a valorizzare le attività agricole anche in chiave turistica e didattica;
 - c) le connessioni lineari (ad es. siepi e filari) esistenti, anche minime, rappresentano gli elementi da conservare e incrementare, in particolare a tutela delle balle, dei canali e lungo i percorsi individuati nella Tavola P5;
 - d) i contesti fluviali rappresentano gli ambiti all'interno dei quali promuovere l'ampliamento delle aree golenali e la riqualificazione dei tratti spondali (nel rispetto di quanto previsto dal PAI e dalle Direttive e programmi a esso collegati, per quanto non attiene la tutela del paesaggio), mantenere la vegetazione arborea spondale esistente e impiantarne di nuova con specie autoctone ove necessario, ripristinare il bosco ripariale e promuovere interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale delle casse di espansione esistenti.

11. Con riferimento alle indicazioni relative alle rete fruitiva, i piani settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, definiscono azioni finalizzate a:
 - a) adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Parte III delle presenti norme;
 - b) prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione visiva), sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni visive), con particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33;
 - c) prestare speciale attenzione all'uso della vegetazione (cortine verdi, viali d'accesso, arredo vegetale, barriere verdi anti-rumore ecc.) nei progetti di infrastrutture;
 - d) adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criticità esistenti.

Direttive

12. I piani territoriali provinciali riconoscono e approfondiscono gli elementi della Rete descritti nei commi 3, 4 e 5, precisando la disciplina operativa necessaria alla loro salvaguardia e all'attuazione delle indicazioni progettuali del Ppr, con particolare riferimento ai corridoi e ai sistemi (ambientali, storici e infrastrutturali) di livello sovra locale.
13. I piani locali assumono e specificano alla scala di maggior dettaglio gli elementi della Rete, ponendo particolare attenzione alla disciplina per gli elementi puntuali e recependo dalla pianificazione di area vasta le indicazioni riguardanti le misure di tutela di livello sovra locale.
14. La Rete costituisce riferimento per:
 - a) le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle storico-culturali a esse associate; le analisi e gli studi dovranno evidenziare le interferenze dei piani e dei progetti con la rete, individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione;
 - b) le misure di qualificazione ambientale previste dal programma di sviluppo rurale o da

altri programmi di finanziamento del settore agricolo e forestale con finalità ambientali, nonché per la localizzazione di misure di compensazione relative a trasformazioni d'uso o realizzazione di infrastrutture.




PTC2sezione **D****Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale**

(approvato con DCR n. 121-29759 del 21/07/2011)

Il PTC2 individua 26 Ambiti di Approfondimento Sovracomunale (AAS), che costituiscono una articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche territoriali a scala sovralocale.

Il Comune di **ANDEZENO** figura nell'AAS 2, denominato "Chierese".

Estratto dalla "Relazione illustrativa" del PTC2 (fig.29 a pag.65)



Di seguito si riportano gli articoli delle Norme di Attuazione del PTC2 ai quali devono fare riferimento i contenuti delle modifiche al PRG introdotte dalla presente Variante.

■ **art.9 / Ambiti di approfondimento sovra comunali (Direttiva).**

1. Al fine di evitare che le politiche urbanistiche dei singoli Comuni generino incoerenze a causa della loro separatezza, il PTC2 afferma la necessità di coordinare le pianificazioni urbanistiche comunali all'interno di Ambiti di approfondimento sovra comunale, individuati nella tavola 2.1; tali Ambiti costituiscono una prima articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche territoriali a scala sovra comunale. Le comunità montane e unioni collinari sono invitate a partecipare ai tavoli di approfondimento sovra comunale.
2. La tavola 2.1 ha il valore di proposta e le modalità aggregative potranno essere riviste sulla base delle indicazioni dei diversi Comuni e dei diversi enti pubblici e privati. Alle conferenze potranno essere invitati enti e portatori di interessi coinvolti nei temi affrontati.
3. Sulla base degli studi di approfondimento contenuti in relazione e nel Quaderno allegato 8 al PTC2, si è definito un sistema di polarità su cui il PTC2 persegue politiche di sostegno, rafforzamento e consolidamento.
4. Il PTC2 individua gli Ambiti di cui al primo comma per i quali si rendono necessari approfondimenti alla scala urbanistica locale da assumere in forma integrata e sui quali la Provincia può svolgere funzioni di indirizzo e sostegno progettuale. Tali Ambiti sono individuati in relazione alla rilevanza delle iniziative in corso, al loro interesse pubblico e strategico, che richiedono di essere esaminate in un contesto anche settoriale di coordinamento sovra comunale.

5. Le azioni connesse al coordinamento delle politiche territoriali per gli Ambiti di approfondimento di cui al primo comma sono definite mediante appositi Protocolli d'Intesa, sottoscritti tra gli Enti territoriali interessati, la Provincia e la Regione, ove sono determinati:
 - a) gli obiettivi da perseguire e le strategie necessarie;
 - b) l'individuazione degli strumenti necessari alla governance territoriale;
 - c) il programma degli interventi e la loro articolazione attuativa.
6. La definizione degli aspetti connessi alla progettazione e attuazione degli interventi e all'individuazione delle idonee misure di finanziamento sono demandate a specifici Accordi di programma, stipulati dagli Enti territoriali interessati, dalla Provincia e dalla Regione.
7. Le conferenze di pianificazione di cui alla legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 costituiscono la sede idonea a sviluppare e definire i contenuti delle varianti urbanistiche connesse all'attuazione degli interventi pubblici e privati previsti negli Ambiti di approfondimento.
8. I contenuti delle varianti urbanistiche di cui al comma 7 e la loro ricaduta a scala vasta, sono sinteticamente riconducibili ai seguenti aspetti:
 - a) Infrastrutture;
 - b) Sistema degli insediamenti - Processi di sviluppo dei poli industriali-commerciali;
 - c) Sistemi di diffusione urbana, con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti escludendone altri;
 - d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore;
 - e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani;
 - f) Quadro del dissesto idrogeologico;e ogni altro elemento progettuale di interesse sovracomunale.

■ **art.13 / Mitigazioni e Compensazioni (Direttiva).**

1. Per quanto non specificamente indicato come misure di mitigazione nelle presenti norme, gli impatti negativi, conseguenti alla realizzazione di insediamenti, opere, manufatti, infrastrutture, dovranno essere prioritariamente mitigati secondo i criteri definiti dal Rapporto stesso, dai criteri definiti dai Rapporti Ambientali e dai piani e programmi che sono quadro di riferimento per la loro approvazione, autorizzazione e la realizzazione, ovvero, dove previsto dalla legislazione vigente, in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e secondo le Linee Guida che saranno predisposte nell'ambito dei tavoli intersettoriali previsti dal Piano Strategico Ambientale per la Sostenibilità.
2. Gli impatti residuali, che non è possibile evitare e mitigare, dovranno essere oggetto di opportune compensazioni ambientali, culturali e sociali, secondo le indicazioni del cap.10.2 del Rapporto Ambientale del presente Piano e alle delle Linee Guida di cui sopra.
3. Le azioni di compensazione, di cui al comma 1bis, devono essere "univoche" cioè ogni misura deve essere valorizzata come compensazione di un unico intervento, devono essere temporalmente legate alla persistenza degli impatti negativi sull'ambiente e prioritariamente "omologhe", cioè devono essere interventi che agiscono prevalentemente sulle componenti ambientali maggiormente impattate. Nel piano di monitoraggio ambientale sarà prevista una specifica sezione dedicata al controllo (tipologia, localizzazione e stato di attuazione) delle azioni di compensazione attivate sul territorio provinciale.
4. Gli impatti negativi conseguenti la realizzazione di infrastrutture stradali e lineari o di interventi all'interno di fasce perifluivali e dei corridoi di connessione ecologica devono essere mitigati e compensati con le azioni specifiche previste all'artt. 41 e 47 c. 5.
5. Le aree oggetto di compensazione e/o mitigazione possono essere recepite e cartografate all'interno dei Piani Regolatori Comunali e sottoposte a forme di tutela tali da rendere durevoli nel tempo gli effetti compensativi/mitigativi per le quali sono state individuate. Su di esse non sono consentite variazioni di destinazione d'uso che possano alterarne le finalità ambientali.

■ art.15 / **Consumo di suolo non urbanizzato. Contenimento della crescita incrementale del consumo di suolo non urbanizzato.**

1. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti, assumono l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto, per rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l'obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standard urbanistici per servizi pubblici e verde. A tale fine:
 - a) promuovono, individuando e prevedendo – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, il recupero e l'uso delle costruzioni esistenti non utilizzate o sottoutilizzate;
 - b) prevedono interventi di rafforzamento della struttura urbana con la necessaria dotazione di servizi;
 - c) disciplinano il recupero e la riqualificazione, individuando – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, delle aree produttive dismesse o localizzate impropriamente;
 - d) escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non urbanizzato – o allineati lungo gli assi stradali;
 - e) perseguono l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero;
 - f) disciplinano gli interventi edilizi allo scopo di procurare un'adeguata qualità architettonica, prestazionale e funzionale degli edifici e del tessuto urbano, e di conseguire strutture volte ai principi di efficienza energetica, del contenimento del consumo delle acque e delle risorse non rinnovabili, di riduzione delle emissioni in atmosfera, della salubrità e comfort degli ambienti abitativi e della produzione.
2. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni, perimetrano gli insediamenti urbani esistenti e distinguono graficamente in modo univoco gli ambiti "costruiti" – "denso" e/o "in transizione" - dal territorio libero "non urbanizzato".

■ art.16 / **Definizione delle aree.**

1. Ai fini dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 15, il PTC2 definisce la qualità delle aree da assoggettare a specifica disciplina:
 - a) aree dense;
 - b) aree di transizione;
 - c) aree libere.
2. Le aree dense sono costituite dalle porzioni di territorio urbanizzato, anche poste in prossimità del Centro Storico (o dei nuclei storici), aventi un impianto urbanistico significativo, caratterizzate dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato e dalle funzioni di servizio qualificato per la collettività.
3. Le aree di transizione sono costituite da porzioni di territorio poste ai margini degli ambiti urbanizzati, caratterizzate dalla limitata estensione e dalla possibile presenza delle infrastrutture primarie.
4. Le aree libere sono costituite da porzioni di territorio esterne al tessuto urbano consolidato o ai nuclei edificati, caratterizzate dalla prevalente funzione agricola e forestale anche in presenza di insediamenti minori o sparsi, quali elementi identitari e distintivi del paesaggio che si intende preservare.
5. Le modalità di determinazione delle aree di cui al comma 1 sono indicate nelle Linee Guida (allegato 5, Consumo di Suolo). Tali aree sono di norma costituite da un rapporto di densità di forma territoriale così come definito nell'allegato relativamente alla modalità di analisi svolta. La Tabella in Appendice I alle presenti Norme illustra gli effetti normativi del contenimento del consumo di suolo sul sistema insediativo e sulla realizzazione di infrastrutture ed impianti di interesse pubblico.
6. La modifica delle aree siano esse dense, di transizione o libere deve risultare coerente e conforme alla legislazione vigente e alle disposizioni derivanti dai piani sovracomunali.

7. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione devono definire la perimetrazione di aree dense, libere e di transizione sull'intero territorio comunale. In occasione di varianti di carattere strutturale o di varianti previste dalla legislazione speciale (accordi di programma, S.U.A.P. D.P.R. 447/98, programmi edilizi ex art. 18 L. 203/1991) il Comune dovrà procedere alla perimetrazione delle aree di cui al presente articolo, limitatamente alle aree di influenza della variante, in coerenza con quanto stabilito al c. 3, art. 10.
8. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** I Comuni, con gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione, individuano nel proprio territorio e propongono l'articolazione delle aree di cui al presente articolo, distinguendole in aree dense, aree libere ed aree di transizione, sulla base delle Linee Guida (Allegato 5 al PTC2), constituenti contributo conoscitivo e propositivo privo di efficacia vincolante, nonché sulla base di ulteriori elementi resi disponibili dal Comune e/o dalla Regione ed evidenziati motivatamente, relativi agli aspetti fisico-morfologici, insediativi ed infrastrutturali del territorio.

■ **art.17 / Azioni di tutela delle aree.**

1. Salvo restando il fatto che le statuzioni del PTC2 in tema di aree dense, libere e di transizione non modificano d'imperio le previsioni e le disposizioni dei piani regolatori generali comunali ed intercomunali vigenti, gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano a quanto enunciato al presente articolo e alla disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e alle specifiche norme di salvaguardia introdotte dal PPR adottato.
 2. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano alle prescrizioni di cui all'articolo 15; ai fini del dimensionamento complessivo, i PRGC recepiscono le azioni di tutela previste dal presente articolo.
 3. Nelle aree dense, sono congruenti i processi di trasformazione, riuso e aumento della capacità insediativa, nel rispetto degli standard per servizi pubblici previsti dalla legislazione vigente. L'incremento insediativo si concretizza attraverso interventi di densificazione del tessuto esistente, sostituzione edilizia, completamento su reliquati, ristrutturazione urbanistica.
 4. Nelle aree di transizione, sono congruenti nuovi processi insediativi, nel rispetto della pianificazione territoriale sovraordinata, nei limiti qualitativi e quantitativi definiti dal Capo II e III delle presenti Nda. Il limitato incremento insediativo è possibile con la progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, scongiurando il processo di sprawl edilizio mediante interventi di densificazione, sostituzione edilizia, completamento su aree libere intercluse. Nel caso in cui la delimitazione delle aree di transizione presenti nelle tavole di PTC2 comprenda beni paesaggistici, gli eventuali nuovi processi insediativi potranno ritenersi ammissibili solo se verrà dimostrata la loro totale congruità con i contenuti dei provvedimenti che ne hanno disposto la tutela paesaggistica e/o con i vigenti orientamenti normativi inerenti le categorie di aree tutelate, nonché con le Prescrizioni del Piano paesaggistico regionale (PPR).
 5. Salve restando le disposizioni di legge in tema di edificabilità nel territorio agricolo con particolare riguardo a quanto consentito dall'art. 25 della L.R. 5/12/1977, n.56, nonché le statuzioni in materia dei Piani Regolatori Generali vigenti, nelle aree libere non sono consentiti nuovi insediamenti né la nuova edificazione nelle aree non urbanizzate; è peraltro ammessa la realizzazione di opere ed interventi pubblici e di interesse pubblico purché adeguatamente motivate e in assenza di possibili localizzazioni alternative.
- 5bis** I nuclei e le borgate compresi nelle aree libere non possono essere ulteriormente ampliati. Eventuali proposte di riordino e riqualificazione, che rispondono ai principi ed ai criteri dell'art. 15 saranno considerati ed oggetto di specifica valutazione in sede di variante urbanistica.
6. La Provincia, mediante iniziative concertate con i soggetti istituzionali e sociali interessati, opera per lo sviluppo di sensibilità culturali, economiche e sociali tese a limitare gli interventi in deroga, di cui alle vigenti normative, che ledono l'integrità delle aree libere.

- 7. (Prescrizioni che esigono attuazione)** Il PTC2 individua nei lotti interclusi, nei lotti attualmente inutilizzati anche appartenenti ad altra destinazione urbanistica, le aree idonee per la realizzazione di nuovi complessi residenziali. L'eventuale urbanizzazione di lotti inutilizzati all'interno del tessuto edificato dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti per servizi e in un'ottica di riqualificazione degli spazi esistenti.
- 8. (Prescrizioni che esigono attuazione)** In particolare dovranno essere preservati i terreni ricadenti in I e II Classe di Capacità d'Uso dei Suoli; sarà contrastata l'edificazione in terreni di eccellente e buona fertilità e ad alta vocazione agricola, ad eccezione di dimostrate esigenze di tipo ambientale, viabilistico, economico, sociale che persegiano l'interesse collettivo quando manchino possibilità localizzative alternative. È volontà del PTC2 la conferma e la riqualificazione, ove possibile, degli usi agricoli delle aree, anche attraverso l'insediamento di nuove funzionalità agricole, limitando le possibilità di trasformazione dei "suoli agricoli periurbani", che devono in ogni caso prevedere idonee forme di compensazione secondo quanto previsto all'art. 13 e nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.
- 8bis (Indirizzo)** Attenzioni relative all'uso agricolo dei suoli sono estese anche alle aree ricadenti nella III classe, perimetrati sulla base della "Carta della Capacità d'Uso dei Suoli del Piemonte", di cui alla D.G.R. n. 75-1148 del 30 novembre 2010", nei territori comunali in cui non sia rappresentata in maniera significativa (la soglia di significatività è fissata nel 10% del territorio comunale) la I classe di capacità d'uso.
- 9. (Prescrizioni che esigono attuazione)** Qualora le aree dense e di transizione siano costituite esclusivamente di terreni di eccellente e buona produttività agricola ovvero da suoli di I e II Classe di Capacità d'Uso o su aree ove si praticino colture specializzate ed irrigue come definite nel successivo art. 28, la priorità dell'intervento deve essere data al riuso e alla sostituzione edilizia utilizzando in modo marginale e, solo qualora non esistano altre possibilità, suoli di eccellente e buona produttività ai fini del completamento e di razionalizzazione del disegno urbanistico. Tali interventi di completamento potranno essere preventivamente concertati in sede di Conferenza di Pianificazione.
- 10. (Prescrizioni che esigono attuazione)** La definizione delle aree di nuovo insediamento garantisce in ogni caso la salvaguardia:
- delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;
 - delle aree boscate;
 - delle aree con strutture culturali a forte dominanza paesistica;
 - dei suoli ad eccellente o buona produttività (classi I e II di capacità d'uso).
- Sono da escludersi, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico e le aree di danno degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) individuate dalle analisi connesse agli strumenti urbanistici comunali.



■ art.24 / Settore produttivo artigianale e industriale.

1. Gli obiettivi primari perseguiti dal PTC2 in materia di sistema economico sono:
 - a) favorire lo sviluppo socio-economico del territorio;
 - b) contenere la crescita di consumo di suolo e risorse naturali;
 - c) ridurre le pressioni ambientali e raggiungere una buona qualità edilizia ed urbanistica.
2. Obiettivi specifici del PTC2 sono:
 - a) rafforzare il posizionamento competitivo dei territori, riequilibrando il rapporto Capoluogo-territori esterni, limitando i fenomeni di desertificazione economica dei territori montani e marginali, riducendo la frammentazione territoriale, e valorizzando le identità locali;
 - b) creare un contesto favorevole e coerente allo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la capitalizzazione del sapere;
 - c) supportare la transizione ad un sistema multipolare, diversificato, specializzato;
 - d) supportare la realizzazione di aree produttive ecoefficienti, di elevato livello qualitativo sia per quanto attiene alla localizzazione e alla dimensione, sia per l'infrastrutturazione, sia per il contenimento delle pressioni sull'ambiente;
 - e) ridurre le conflittualità sul territorio.
3. La Provincia promuove:
 - a) il recupero e il riuso delle aree e delle strutture produttive esistenti, inutilizzate o sottoutilizzate, con interventi e modalità anche di esercizio dell'attività, idonee a perseguire anche in tal caso l'elevato livello qualitativo dell'offerta di cui alla successiva lettera b);
 - b) la formazione e attuazione di aree produttive realizzate secondo i criteri delle Aree produttive ecologicamente attrezzate, preferibilmente di livello intercomunale;
 - c) l'interconnessione dei sistemi produttivi, attraverso l'infrastrutturazione materiale ed immateriale;
 - d) politiche di concentrazione dell'offerta industriale;
 - e) la riorganizzazione degli spazi industriali spesso inadeguati alle mutate condizioni produttive;
 - f) il sostegno della presenza produttiva utilmente localizzata in aree disagiate;
 - g) il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale degli insediamenti produttivi e per le attività economiche in generale;
 - h) il principio della perequazione territoriale. A tal fine la Provincia promuove processi di concertazione e copianificazione, e la formulazione di accordi intercomunali ed interprovinciali, da attuare in via preferenziale all'interno degli Ambiti di approfondimento sovracomunali.
4. Le prescrizioni, direttive ed indirizzi del PTC2, costituiscono riferimento anche per l'individuazione delle aree produttive in variante agli strumenti urbanistici vigenti approvate ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98 e s.m.i. (c.d. "sportello unico"); in tal caso, alle conferenze dei servizi convocate per esprimersi sull'opportunità di procedere alla variante, partecipano la Regione e la Provincia.
5. Per il raggiungimento dei propri obiettivi il PTC2 nella tavola n. 2.2 individua:
 - a) Ambiti produttivi di I livello. Ambiti strategici caratterizzate da una elevata vocazione manifatturiera, che rappresentano i poli su cui investire per riqualificare e consolidare il sistema manifatturiero provinciale.
 - b) Ambiti produttivi di II livello. Ambiti caratterizzati da presenze produttive significative o che rappresentano forme di presidio, in aree a vocazione ancora manifatturiera e industriale, ma su cui è complesso, per ragioni territoriali, economiche, ambientali e sociali, favorire ulteriori processi di crescita e concentrazione.
6. **(Prescrizioni che esigono attuazione)** Negli Ambiti produttivi di I livello le politiche del PTC2 sono quelle di conservazione, potenziamento, infrastrutturazione, concentrazione delle attività produttive. Gli interventi ammessi negli AP-I sono: nuovo impianto, ampliamento, ri-strutturazione, trasformazione e riorganizzazione territoriale e urbanistica a carattere produttivo. Gli AP-I sono, inoltre, gli ambiti preferenziali per la rilocalizzazione delle attività produttive site in zone improvvise.

7. (Prescrizione che esigono attuazione) Negli Ambiti produttivi di II livello si confermano e tutelano le destinazioni produttive, anche con la riorganizzazione funzionale degli spazi. In tali ambiti sono ammessi limitati ampliamenti.
8. (Direttiva) Le attività artigianali di servizio alle funzioni residenziali, di carattere non nocivo e molesto, con superficie al disotto dei 500 mq di Sul (Superficie utile lorda), sono comunque ammesse all'interno dei contesti residenziali. Tali attività devono essere realizzate nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 25, comma 4.
9. (Prescrizioni che esigono attuazione) I PRG e le loro varianti devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PTC2 di cui ai commi precedenti ed in particolare devono porsi l'obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell'offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati.
10. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli ampliamenti di aree produttive esistenti, dove ammessi, devono essere realizzati in aree contigue a quelle produttive esistenti. Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono la realizzazione di ampliamenti che siano sfrangiati e privi di compattezza e continuità edilizia ed infrastrutturale con le aree produttive esistenti.
11. (Indirizzi) Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale:
 - a) Sono da evitare distretti industriali o bacini produttivi che contrastino con il mantenimento delle reti ecologiche esistenti e che formino barriere difficilmente permeabili dal punto di vista ecologico ed ambientale.
12. (Indirizzi) La Provincia, nell'ambito dei tavoli tecnici previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale, predisponde Linee guida per la valutazione preliminare della localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e per definire le modalità di recupero, riuso e riqualificazione di insediamenti esistenti. Le Linee guida conterranno altresì indirizzi da seguire in fase programmatica al fine di individuare necessità/priorità di intervento, nonché indicazioni per la fase progettuale (livelli di attenzione, determinati in base alle sensibilità/criticità ambientali riscontrate), al fine dell'ottimizzazione dell'inserimento delle strutture produttive nel territorio.



■ art.27 / Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola.

1. Il PTC2 individua e tutela le Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola che comprendono in via prioritaria i suoli di I e II Classe di capacità d'uso. Una prima individuazione delle aree di cui al presente comma e quelle interessate da colture di pregio di cui al successivo art. 28, è riportata alla tavola n. 3.1 che dovrà essere oggetto di integrazione e verifica sulla base della "Carta della Capacità d'Uso dei Suoli del Piemonte", di cui alla D.G.R. n. 75-1148 del 30 novembre 2010.

2. **(Indirizzi)** La Provincia può dotarsi di studi di approfondimento ed integrazione sia per meglio identificare i suoli di I e II Classe di capacità d'uso, sia per individuare altre tipologie di Aree ad elevata vocazione e/potenzialità agricola anche sulla base di indicatori di "vocazione e/potenzialità agricola" più sensibili alle specificità territoriali.
 3. **(Direttiva)** E' fatto divieto di utilizzare le Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola di cui al comma 1 per interventi che ne pregiudichino la vocazione, le potenzialità e le caratteristiche pedologiche.
 4. **(Direttiva)** I suoli di I e II Classe di capacità d'uso devono essere adibiti, in via preferenziale, all'uso agricolo, ovvero ad usi naturalistici, purché ciò non implichi l'impermeabilizzazione o l'asportazione definitiva dei suoli tutelati, fatto salvo quanto previsto all'art. 25 della L.R. 56/77. La presente direttiva non opera:
 - a) qualora intervenga motivata rettifica della classe di capacità d'uso dei suoli, sulla base di una relazione agronomica condotta secondo la metodologia e le procedure previste dalla D.G.R. n. 88-13271 dell'8/02/2010, la cui validazione è in capo alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte;
 - b) in assenza di soluzioni alternative praticabili, qualora la trasformazione d'uso prevista per le Aree di cui al comma 1, assuma carattere di interesse collettivo naturalistico, economico o sociale, superiore o pari rispetto all'interesse collettivo di tutela della risorsa suolo.
- Tali condizioni dovranno essere adeguatamente documentate e motivate, e saranno oggetto di valutazione di merito in sede di conferenza di pianificazione.

art.35 / Rete ecologica provinciale.

1. Il PTC2, nell'assumere come principio il contenimento del consumo di suolo, individua la Rete ecologica provinciale tra gli strumenti per il conseguimento di tale obiettivo.
2. La rete ecologica provinciale è una rete multifunzionale che integra le esigenze di perseguimento di obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e turistico-ricreativa in modo non conflittuale, e che si pone come scopo il mantenimento e l'incremento della biodiversità in contrasto alla crescente infrastrutturazione del territorio.
3. La tavola n. 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere" rappresenta le seguenti componenti, che concorrono alla costituzione della Rete ecologica provinciale:
 - a) Aree protette e Siti della Rete Natura 2000 (nodi o core areas), quali aree a massima naturalità e biodiversità, con presenza di habitat di interesse comunitario di cui alle Direttive Comunitarie Habitat e Uccelli riconosciuti a livello nazionale: SIC e ZPS definiti ai sensi della legislazione regionale; Siti di importanza regionale (SIR) e provinciale (SIP) quali individuati nell'Allegato 3 del presente Piano (Sistema del verde e delle aree libere);
 - b) Fasce perifluivali e corridoi di connessione ecologica (corridors) di cui all'art. 47 delle presenti NdA;
 - c) Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico (buffer zones), che comprendono aree soggette a vincolo ambientale ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, e ulteriori aree individuate nell'Allegato 3 del presente Piano (Sistema del verde e delle aree libere), in quante ancora dotate di caratteristiche di buona naturalità, comunque orientate a proteggere i nodi della rete da effetti perturbativi nelle aree di più elevata matrice antropica Aree ad elevata protezione di cui all'Art. 23 comma 1 lettera d) e comma 2, del PTA.;
 - d) Aree boscate di cui all'art. 26 delle presenti NdA;
 - e) zone umide (paludi, acquitrini, torbiere oppure bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra e salata) (Stepping stones) come definite dalla Convenzione di Ramsar ed individuate dall'attività di censimento regionale.
4. **(Indirizzi)** Il Sistema del verde provinciale individua una prima ipotesi di Rete ecologica provinciale: la Provincia aggiorna, integra e approfondisce i contenuti della tav. n. 3.1 di Piano, anche in coerenza con la Carta della Natura di cui alla L.R. 19/2009 e s.m.i., e pre-dispone specifiche "Linee guida per il sistema del verde", nell'ambito dei lavori dei tavoli

intersettoriali di approfondimento previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale.

5. Il PTC2 promuove lo sviluppo della rete ecologica provinciale, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

- a) salvaguardare e promuovere la biodiversità anche attraverso la creazione di nuovi spazi naturali finalizzati ad arricchire le risorse naturali ed economiche del territorio;
- b) salvaguardare, valorizzare e incrementare i residui spazi naturali o seminaturali di pianura e di fondovalle, favorendo il mantenimento e, ove possibile, il raggiungimento di una maggiore permeabilità del territorio e la connessione ecologica tra pianura, collina e montagna;
- c) promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o seminaturali, caratterizzati di specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica;
- d) rafforzare la funzione di corridoio ecologico dei corsi d'acqua e dei canali, delle fasce perifluivali e corridoi di connessione ecologica, all'interno delle quali devono essere garantite in modo unitario ed equilibrato: difesa idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica;
- e) promuovere la riqualificazione ecologica e paesaggistica del territorio attraverso la previsione di idonee mitigazioni e compensazioni (fasce boscate tampone, filari, siepi e sistemi lineari di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, tetti e facciate verdi, parcheggi inerbiti, ecc.) secondo il concetto dell'invarianza idraulica da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, comprese le centrali per la produzione energetica, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica, ricucitura delle fasce riparie e miglioramento delle condizioni fluviali;
- f) promuovere il controllo della forma urbana e dell'infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare elementi funzionali della rete ecologica;
- g) promuovere la creazione delle reti ecologiche anche attraverso la sperimentazione di misure di intervento normativo e di incentivi, il coordinamento della pianificazione ai diversi livelli istituzionali, il coordinamento tra politiche di settore degli Enti competenti;
- h) preservare le aree umide esistenti in quanto serbatoi di biodiversità vegetale, animale ed ecosistemica, valorizzando la loro presenza sul territorio anche a fini didattici e di ricerca; aumentare le potenzialità trofiche del territorio per la fauna selvatica; aumentare la biodiversità in aree montane;
- i) promuovere il miglioramento del paesaggio, attraverso la creazione di percorsi a basso impatto ambientale (sentieri e piste ciclabili) che consentano di attraversare il territorio e al contempo fruire delle risorse ambientali-paesaggistiche (boschi, siepi, filari, ecc.) e storico-culturali (beni architettonici, luoghi della memoria, etc.).

6. (Direttive) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti:

- a) recepiscono gli elementi della Rete ecologica provinciale di cui alla tavola 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere" e definiscono le modalità specifiche di intervento all'interno delle aree di cui al comma 3, anche tenuto conto delle Linee guida per il sistema del verde che verranno predisposte in coerenza con gli obiettivi di cui al precedente comma 5, privilegiando una destinazione naturalistica per le aree di proprietà pubblica ricadenti all'interno della Rete Ecologica;
- b) contribuiscono alla realizzazione della Rete ecologica provinciale anche attraverso lo strumento della perequazione urbanistica con priorità per la salvaguardia per gli ambiti fluviali e delle aree demaniali;
- c) progettano la Rete ecologica di livello locale, individuando eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a completamento del progetto provinciale, compresa l'individuazione cartografica delle aree umide esistenti, di qualsiasi dimensione, secondo le indicazioni tecniche che saranno definite nelle Linee guida per il sistema del verde;
- d) preservano e incrementano la naturalità all'interno della R.E.P.;

- e) individuano cartograficamente i varchi dove l'andamento dell'espansione urbana ha determinato una significativa riduzione degli spazi agricoli o aperti in corrispondenza dei quali mantenere lo spazio inedificato tra i due fronti evitando la saldatura dell'edificato dovuta ad un'ulteriore urbanizzazione, al fine di preservare la continuità e funzionalità dei corridoi ecologici e di non pregiudicare la funzionalità del progetto di Rete ecologica provinciale.
- 7. (Direttive)** Ai fini della realizzazione e valorizzazione della Rete ecologica provinciale:
- a) Il PTC2 individua la "Tangenziale Verde Sud", quale corridoio verde di connessione tra il Parco di Stupinigi e il Parco del Po, che interessa i Comuni di Nichelino, Moncalieri e La Loggia. Gli strumenti urbanistici comunali, nel recepire la perimetrazione di cui al comma 3 del precedente articolo 34, nel rispetto delle definizioni di cui al comma 1 dell'art. 34, potranno individuare nuove aree periurbane e proporre modifiche e specificazione dei confini già definiti dal PTC2;
 - b) i PRGC devono contenere appositi approfondimenti con la perimetrazione e le modalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturalistico e paesaggistico da adottarsi all'interno delle Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, nonché per il corretto inserimento di eventuali interventi edilizi ammessi;
 - c) nelle aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico fatte salve le prescrizioni delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia, comprese quelle del PPR adottato e dei Piani d'Area vigenti, è vietata l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati. Qualora l'eliminazione non sia evitabile per comprovati motivi di pubblico interesse, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito della medesima area, secondo le modalità tecniche definite nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.
8. La Provincia, anche attraverso l'adeguamento dei propri piani e programmi di settore, assume gli elementi del Sistema del verde e delle aree libere come preferenziali per orientare, nell'ambito delle proprie competenze, contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza.
9. La Provincia promuove e realizza i Contratti di Fiume e i Contratti di Lago sui bacini di interesse provinciale e regionale, quale strumento prioritario di coordinamento delle politiche locali relativamente all'ambito territoriale coinvolto.
10. La Provincia, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici, o la partecipazione a progetti e programmi regionali (es. Corona Verde), nazionali o internazionali, promuove e incentiva l'attuazione di reti ecologiche elaborate e proposte dagli enti locali nel rispetto degli obiettivi e dei criteri tecnici individuati dalle presenti norme e dalle Linee guida con priorità per i Comuni interessati dai Contratti di Fiume, nei confronti dei quali è già stato avviato un processo di condivisione degli obiettivi e di progettazione partecipata mediante progetti pilota.
11. La Provincia si adopera affinché la condizionalità prevista dalla Politica Agricola Comunitaria comprenda anche interventi finalizzati all'attuazione della rete ecologica, quali ad esempio la destinazione di una percentuale minima della superficie agricola utile (SAU) a superficie di compensazione ecologica (prati, pascoli, siepi, aree umide, macchie boscaste, incalto, etc.) al fine di aumentare la permeabilità della matrice agricola nel suo complesso.

■ art.**47** / **Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica (corridors).**

1. Le fasce perifluviali sono costituite dalle aree della regione fluviale la cui struttura e le cui condizioni ambientali sono determinate dai fenomeni morfologici, idrodinamici ed ecologici connessi al regime idrologico del fiume, con riferimento agli obiettivi assunti di riequilibrio ecosistemico. Tale fascia è ritenuta significativa ai fini del mantenimento e recupero della funzione dei corsi d'acqua in termini di corridoi ecologici e della protezione delle acque dall'inquinamento. Il PTC2 individua, quali fasce perifluviali, le fasce A e B del PAI

per i corsi d'acqua di seguito elencati: Dora Baltea, Chiusella (Confluenza), Orco, Stura di Lanzo, Dora Riparia, Sangone, Chisola, Chisone, Pellice, Banna, Malone, Ceronda e Casternone e Lemina. Sono inoltre individuate come fasce perifluviali le aree individuate dagli studi di approfondimento svolti dal servizio Difesa del suolo della Provincia di Torino con le stesse caratteristiche di rischio delle fasce A e B del PAI, relativamente ai seguenti corsi d'acqua: Orco (parte alta), Dora Baltea, Chiusella, Stura di Lanzo, Dora Riparia (parte alta), Chisone (parte alta) e Germanasca, Lemina, Pellice (parte alta).

2. Il PTC2 individua quali corridoi di connessione ecologica le ulteriori aree perifluviali che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche (vale a dire le fasce C, integrate con ulteriori elementi di conoscenza derivati da studi provinciali, formati da corridoi fluviali e vegetazione ripariale in condizione di seminaturalità, a volte con intrusione di pioppi e paleoalvei segnati da vegetazione come sopra, e ritenuti "paesaggi di valore naturalistico").
3. La finalità primaria delle fasce perifluviali è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua. Tali fasce assumono una valenza strategica per la realizzazione del progetto di Rete ecologica provinciale.
4. **(Direttiva)** Nella fascia perifluviale, fatte salve le prescrizioni del PAI:
 - a) sono da prediligere interventi di rinaturazione attraverso la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi e il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona, al fine di favorire la funzione di corridoio ecologico; tali interventi dovranno assicurare, oltre alla funzionalità ecologica, la compatibilità idraulica, la riqualificazione e protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata ed essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica e materiali biocompatibili;
 - b) deve essere garantita l'evoluzione morfologica naturale del fiume e degli ecosistemi connessi, con particolare riguardo alle zone umide latenti (lanche, morte, mortizie, ecc.) compatibilmente a quanto previsto dai programmi di gestione dei sedimenti (ove già redatti) e con l'assetto delle opere idrauliche di difesa;
 - c) sono esclusi usi e modalità d'intervento che possono pregiudicare i processi di cui alla lettera b precedente;
 - d) sono da prevedere interventi volti alla ricostituzione degli equilibri alterati, alla restituzione al fiume dei terreni inopportunamente sottratti, all'eliminazione per quanto possibile dei fattori meno accettabili d'interferenza antropica;
 - e) sono consentite le attività agricole, ove già esistenti;
 - f) non sono ammessi nuovi insediamenti.
5. **(Direttiva)** All'interno delle fasce perifluviali e dei corridoi di connessione ecologica:
 - a) la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la continuità dei corridoi deve essere preceduta da una verifica di localizzazioni alternative che non interferiscano con il corridoio. Qualora per motivi di pubblico interesse opportunamente motivati non siano possibili localizzazioni alternative deve comunque essere garantito il mantenimento della connessione ecologica mediante opportuni interventi di mitigazione (es. ampliamento delle aree naturali in modo da recuperare le aree di corridoio perse, tracciati in galleria, viadotti verdi, ecc.);
 - b) è vietata l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati, fatte salve le norme nazionali e regionali in materia forestale.
Qualora l'eliminazione non sia evitabile, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito del medesimo corridoio ecologico;
 - c) tali aree si configurano come "elementi attrattori" delle compensazioni di impatti di tipo ambientale. L'autorità competente all'approvazione di progetti e piani, ovunque localizzati, sottoposti a valutazione di impatto ambientale e a valutazione ambientale strategica, definisce gli interventi di compensazione ambientale finalizzati al ripristino della connettività dei corridoi ecologici con particolare riferimento alle fasce periflu-

- viali e ai corridoi di pianura;
- d) nelle aree di pianura, gli interventi di rinaturalazione consistono, in modo prioritario, nel rimboschimento e nella ricreazione di zone umide naturaliformi. Gli interventi di rinaturalazione devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto idraulico, la riqualificazione e protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata compatibilmente a quanto previsto dai programmi di gestione dei sedimenti (ove già redatti) e con l'assetto delle opere idrauliche di difesa.
6. Sulla base di successivi studi di approfondimento, la Provincia può modificare e dettagliare la perimetrazione delle fasce perifluivali e dei corridoi di connessione ecologica, nonché predisporre apposite Linee guida finalizzate ad individuare e regolamentare le attività e le destinazioni d'uso consentite al loro interno.
7. **(Direttiva)** La Provincia promuove il recupero delle aree degradate presenti lungo i corsi d'acqua mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e di materiali biocompatibili. Tali aree dovranno essere destinate alla rinaturalazione e, qualora in prossimità di centri abitati, alla fruizione compatibilmente con l'assetto naturalistico.
8. **(Direttiva)** Il PTC2 e gli strumenti urbanistici sostengono e prevedono azioni rivolte a:
- a) mantenere, realizzare, ricostruire laddove assenti o degradate (in particolare nelle aree di pianura), fasce tamponi boscate, fasce di vegetazione arbustiva o arborea riparia lungo i corsi d'acqua per l'intercettazione degli inquinanti di origine agricola;
 - b) proporre all'Amministrazione regionale i tratti fluviali di particolare pregio tra quelli individuati nella Tav. 3.1 ai fini dell'istituzione di nuove aree ad elevata protezione, ai sensi dell'art. 23, comma 2, delle Norme di Piano del PTA.